



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Prot. n. 8402

Class. 34.19.04 / fasc. BeAP 84

Allegati: 5

Roma, 25 MAR. 2016

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: 2701]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla **Regione Autonoma della Sardegna**
Assessorato Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio S.A.V.I.
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: **GONNOSFANADIGA e VILLACIDRO (ex GUSPINI) (VS) – Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 mWe denominato "GONNOSFANADIGA" ed opere connesse.**

Decreto Legislativo n. 152/2006 (VIA).

Proponente: Società Gonnosfanadiga Ltd.

Trasmissione parere tecnico istruttorio negativo della Direzione generale BeAP.
Comunicazione al proponente ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90.

e, p.c. All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e, p.c. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 2701]
(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c. Alla Direzione generale Archeologia
(mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it)

Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmette il parere tecnico istruttorio negativo motivato (prot. n. 8401 del 25/03/2016) espresso da questa Direzione generale BeAP nell'ambito del procedimento di VIA attivato dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. e per le successive determinazioni del



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 15, co. 2, lett. *m* del DPCM n. 171/2014.

Tanto si comunica anche a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità competente nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale, il quale potrà quindi provvedere, ove ne ricorreranno le condizioni, all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 241/90.

Si rimane a disposizione per ogni informazione in merito.

IL R.U.P.

U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE SUPPLENTE DEL SERVIZIO III⁽¹⁾

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Francesco SCOPPOLA

(1) Vista la disposizione di cui alla nota DG BeAP prot. n. 413 dell'08/01/2016



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 – FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

Prot. n. 8401

Roma, 25 MAR. 2016

Class. 34.19.04 / fasc. BeAP nuovo 84

Allegati: 4 (pareri della Dg-Ar, SAR-SAR e BeAP-CA del feb. e mar. 2016)

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 2701]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio S.A.V.I.
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: **GONNOSFANADIGA e VILLACIDRO (ex GUSPINI) (VS) – Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 mWe denominato "GONNOSFANADIGA" ed opere connesse.**

Decreto Legislativo n. 152/2006 (VIA).

Proponente: Società Gonnosfanadiga Ltd.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Belle arti e paesaggio – Integrazione.

e, p.c. All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e, p.c. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 2701]
(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c. Alla Direzione generale Archeologia
(mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" s.m.i., pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il DM n. 44 del 23/01/2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti al n. 583 del 29/02/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016), la cui entrata in vigore è stabilita al 26/03/2016, previa l'individuazione dei responsabili dei nuovi Uffici centrali e periferici interessati.

VISTA la Circolare n. 57 del 18/03/2016 della Direzione generale organizzazione, avente ad oggetto "D.M. 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208".

CONSIDERATO che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica UORCC.PA, come da nota prot. n. DFP 0072847 P-4.17.1.7.8 del 23/12/2014, è stato attribuito all'Arch. Francesco Scoppola l'incarico di Direttore generale Belle arti e paesaggio, registrato alla Corte dei Conti il 16/02/2015, al foglio n. 589.

CONSIDERATO che per il progetto di cui sopra, come in ultimo presentato il 21/07/2015, la Direzione generale Belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale BeAP") ha espresso un parere tecnico istruttorio con nota prot. n. 27771 del 12/11/2015 (trasMESSO con nota del medesimo Ufficio prot. n. 27876 del 12/11/2015 anche per quanto attiene al disposto dell'articolo 10 bis della Legge 241/90) sulla base della documentazione amministrativa e tecnica agli atti fino alla data del medesimo parere, da ritenersi alla medesima data come completata anche per l'avvenuta presentazione da parte della proponente della documentazione ritenuta dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. quale soddisfacente le richieste formulate dalle Amministrazioni pubbliche coinvolte (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Autonoma della Sardegna e Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – quest'ultima per quanto attiene alla ripresentazione della relativa nuova istanza integrata del 23/12/2014).

2



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

CONSIDERATO che il parere tecnico istruttorio di cui sopra del 12/11/2015 descrive l'iter procedurale esperito e pertanto deve considerarsi in questo senso qui ripreso e considerato quale parte integrante.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP, successivamente all'emissione del parere tecnico istruttorio del 12/11/2015, con nota prot. n. 27923 del 13/11/2015 ha comunicato quanto segue alla Società Gonnosfanadiga Ltd. e alle competenti Soprintendenze di settore:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Società Gonnosfanadiga Ltd. e a codesti Uffici periferici del MiBACT che questa Direzione generale BeAP, con nota prot. n. 27771 del 12/11/2015, ha emesso il parere tecnico istruttorio ai sensi del DPCM n. 171/2014 (art. 15, co. 2, lett. m).

Il suddetto parere tecnico istruttorio, reso in senso negativo al progetto di cui trattasi, è stato quindi trasmesso con nota della scrivente prot. n. 27876 del 12/11/2015 all'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero per le successive determinazioni dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo oltre che, ovviamente, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione Autonoma della Sardegna.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito >.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd., per mezzo di e-mail PEC della Società ENERGO Green Renewables s.r.l. del 13/11/2015, a seguito della ricezione della nota del 13/11/2015 di cui sopra, ha chiesto alla Direzione generale BeAP di acquisire copia del parere tecnico istruttorio del 12/11/2015.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 28587 del 19/11/2015 ha comunicato quanto segue alla Società Gonnosfanadiga Ltd.:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 27923 del 13/11/2015 (con la quale si comunicava a codesta Società l'emissione del parere tecnico istruttorio della Direzione generale BeAP), considerata la richiesta pervenuta a mezzo di email PEC il 13/11/2015 dalla Società Energo Green Renewables s.r.l., con la presente si trasmette a codesta Società Gonnosfanadiga Ltd. il parere tecnico istruttorio emesso con nota prot. n. 27771 del 12/11/2015 e la relativa nota di trasmissione prot. n. 27876 del 12/11/2015.

Tanto si trasmette per dovere d'ufficio >.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd., con e-mail PEC della Società ENERGO Green Renewables s.r.l. dell'11/12/2015, ha chiesto di acquisire il parere espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 22418 del 22/10/2015, già citato nel parere tecnico istruttorio del 12/11/2015.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP, ricevuta la suddetta richiesta dell'11/12/2015, con nota prot. n. 31317 del 17/12/2015 ha comunicato quanto segue alla Regione Autonoma della Sardegna e per conoscenza anche alla Società Gonnosfanadiga Ltd.:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve informare codesta Regione Autonoma della Sardegna che la Società ENERGO GREEN RENEWABLES s.r.l., per conto della Società Gonnosfanadiga Ltd., con e-mail PEC dell'11/12/2015 ha chiesto di poter acquisire irritualmente da questa Direzione generale Belle arti e paesaggio copia del "parere di competenza" emesso dalla relativa Direzione Generale della Difesa dell'ambiente con nota prot. n. 22418 del 22/10/2015, già citato nel parere tecnico istruttorio reso dalla scrivente con nota prot. n. 27771 del 12/11/2015.

Per quanto sopra e ritenendo che nulla osti alla trasmissione alla Società Gonnosfanadiga Ltd. del suddetto parere prot. n. 22418 del 22/10/2015 (acquisito agli atti con prot. n. 26288 del 29/10/2015), salvo





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

diverso avviso di codesta Regione Autonoma della Sardegna, si comunica che questa Direzione generale Belle arti e paesaggio provvederà nei termini di legge a trasmettere il parere richiesto alla medesima Società proponente.

Tanto si comunica per dovere d'ufficio >.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP, facendo seguito alla propria nota prot. n. 31317 del 17/12/2015, ha comunicato quanto segue alla Società Gonnosfanadiga Ltd. e alla Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 31682 del 22/12/2015:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla richiesta formulata con e-mail PEC l'11/12/2015 dalla Società ENERGO GREEN RENEWABLES s.r.l., si trasmette alla Società Gonnosfanadiga Ltd. il "parere di competenza" reso dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente con nota prot. n. 22418 del 22/10/2015 (acquisito agli atti della scrivente con prot. n. 26288 del 29/10/2015) >.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con nota del 04/01/2016 (pervenuta il 05/01/2016) ha trasmesso le proprie "Controdeduzioni relative al parere tecnico istruttorio della Direzione generale Belle arti e paesaggio, prot. n. 27771 del 12/11/2015, relativo alla procedura di VIA nazionale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto solare termodinamico da 55 mWe denominato "Gonnosfanadiga" ed opere connesse – Proponente Gonnosfanadiga Ltd".

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 644 del 12/01/2016 ha comunicato quanto segue, trasmettendo copia delle controdeduzioni del 04/01/2016 alle competenti Soprintendenze di settore non già in indirizzo nella stessa:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia della Sardegna e a codesta Direzione generale Archeologia che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con nota del 04/01/2016 (pervenuta il 05/01/2016 e che si allega per le competenti Soprintendenze di settore) ha presentato le proprie "controdeduzioni" al parere tecnico istruttorio reso dalla scrivente con nota prot. n. 27771 del 12/11/2015.

Considerato che tra gli argomenti controdedotti dalla proponente risultano trattati anche temi attinenti al settore disciplinare dell'archeologia, in quanto già oggetto dei relativi pareri di settore resi nell'ambito del presente procedimento VIA, si chiede alla Soprintendenza Archeologia della Sardegna di voler esprimere entro 25 giorni dal ricevimento della presente il proprio parere endoprocedimentale su quanto espresso dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. con la suddetta nota del 04/01/2016.

Alla Direzione generale Archeologia si chiede, una volta ricevuto il parere da parte della competente Soprintendenza Archeologia, di trasmettere alla scrivente il proprio sulla stessa nota del 04/01/2016 con tutta l'urgenza del caso.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto richiesto ai suddetti Uffici del MiBACT.

Alla Società Gonnosfanadiga Ltd. si precisa che a seguito della ricezione dei suddetti richiesti pareri la scrivente provvederà a trasmettere, oltre agli stessi, anche le proprie osservazioni a quanto controdedotto il 04/01/2016 >.

VISTA la nota prot. n. DVA.RegistroUfficiale.U.2166 del 29/01/2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale sulla scorta dell'istanza del 14/01/2016 della proponente e del



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo


Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

parere conseguente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS prot. n. 234/CTVA del 25/01/2016, si precisa che la preannunciata ulteriore documentazione integrativa volontaria dovrà pervenire entro il 28/02/2015 [leggasi: 28/02/2016] secondo le modalità ordinarie già precedentemente specificate.

CONSIDERATO che la nota del 14/01/2016 della Società Gonnosfanadiga Ltd. di richiesta di sospensione del procedimento VIA è stata indirizzata unicamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, questo Ministero non ne è stato informato almeno fino alla ricezione della suddetta nota del 29/01/2016.

CONSIDERATO che con la nota del 14/01/2016 la Società Gonnosfanadiga Ltd. ha rappresentato l'intenzione di fornire ulteriori integrazioni volontarie al fine di chiarire alcuni aspetti del progetto in oggetto, che sono stati, a suo avviso, non adeguatamente approfonditi, anche in considerazione di quanto espresso dalla Direzione generale Belle arti e paesaggio nel suo parere tecnico istruttorio negativo del 12/11/2015.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia della Sardegna** con nota prot. n. 3091 del 03/02/2016 ha comunicato quanto segue a seguito della richiesta della Direzione generale BeAP del 12/01/2016:

< In relazione alla nota n. 644 del 12.01.2016 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio si evidenzia quanto segue.

In riferimento alle "Controdeduzioni relative al parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, prot. 27771 del 12/11/2015" del 04.01.2016 della Gonnosfanadiga Ltd. si prende atto del rifiuto della Proponente alla realizzazione di una Relazione Archeologica basata sulla ricerca d'archivio, lo spoglio bibliografico e adeguate ricognizioni archeologiche in periodo vegetativo consono (survey), per le quali comunque la scrivente ha fornito la propria collaborazione (cfr., tra l'altro, le note prot. n. 5080 del 07/07/2014, n. 6575 del 15/09/2014, n. 192 "E" del 01/04/2015 e n. 10486 del 02/10/2015).

Si coglie l'occasione per rammentare che un'adeguata verifica anticipata degli impatti sul patrimonio archeologico, d'altronde già richiesti dalla specifica normativa di cui al D.Lgs. 152/2006 qui applicata, non possono che essere accolti dalla proponente quale ragione per evitare qualsiasi ritardo o variante in corso d'opera, nonché anche la possibilità di non poter attuare in toto o in parte quanto previsto.

Si ribadisce, inoltre, quanto già espresso nella nostra nota n. 192 "E" del 01/04/2015: "In assenza di apposita verifica degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico, preso atto della non presentazione di apposito documento di verifica che permetta di escludere le possibilità di ritrovamenti nelle aree dove si intende realizzare l'impianto, si evidenzia un impatto relativo al patrimonio culturale archeologico non valutato dal proponente.

Si ritiene altresì utile ricordare che l'eventuale rinvenimento di oggetti mobili o immobili con valenza archeologica sono soggetti a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., art. 28 comma 2: "Al soprintendente spetta altresì la facoltà di sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'art. 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art.13", senza che l'eventuale ritardo o l'eventuale impossibilità di realizzazione dell'opera possano essere, in mancanza della verifica degli impatti di cui sopra, in alcun modo imputati a questa Amministrazione."

Si ribadisce che, visto il progetto presentato, dopo l'eventuale realizzazione dei lavori in parola il

5



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

territorio interessato muterebbe sostanzialmente il suo aspetto attuale e sarebbero per la maggior parte modificate le superfici moderne e antiche, di cui non sarebbe più possibile la tutela.

Null'altro si può aggiungere a quanto già precedentemente espresso in merito al mancato approfondimento dei temi relativi agli impatti sul patrimonio archeologico come prescritti dalla presente fase di VIA >.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 2964 del 04/02/2016 ha comunicato quanto segue alla Direzione generale Archeologia:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 644 del 12/01/2016, si deve giocoforza chiedere a codesta Direzione generale Archeologia il relativo parere in merito al parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia della Sardegna prot. n. 3091 del 03/02/2016.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro, sottolineandone l'urgenza >.

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia con nota prot. n. 1239 dell'11/02/2016 ha espresso il seguente parere:

< Nel far seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale di cui alla nota, in ultimo, n. 2964 del 04.02.2016, si rappresenta quanto segue.

Con le note n. 3078 del 28 aprile 2015 e 9775 del 28.10.2015 questa Direzione Generale Archeologia ha espresso il proprio parere di competenza relativamente alle opere in oggetto, recepito, quindi, integralmente nella determinazione finale emessa con nota 27876 del 12.11.2015 da codesta Direzione Generale.

Nella nota del 4 gennaio 2016 la Gonnosfanadiga Ltd. trasmette le proprie controdeduzioni al citato parere. In particolare, in relazione ai punti 2 e 3, che riguardano materia di competenza di questa Direzione, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Punto 2

Al punto 2 la Gonnasfanadiga Ltd. lamenta la mancanza di giustificazione giuridica per la richiesta effettuata dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna di redazione della "VPIA" A tale proposito si precisa che quanto richiesto rientra invece tra quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 che a proposito dello SIA recita:

- Art. 22, co. 1 "La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto."

e fra gli elaborati, necessari alle Pubbliche Amministrazioni per emettere i propri motivati pareri, comprende

- Art. 22, co. 3 "Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
 - o ...
 - o c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;"
- ALLEGATO VII alla Parte II, co. 3. "Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare

6



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

...riferimento ...ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, ... al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori."

- *ALLEGATO VII alla Parte II, co. 6. "La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie."*

Pertanto la documentazione richiesta (già più volte specificata nei suoi contenuti, minimali rispetto a quanto previsto invece dalla normativa richiamata dalla P[r]opponente) dalla SAR Sardegna nel presente procedimento deve essere riferita al necessario completamento dei contenuti della SIA così come previsti dal D.Lgs. 152/2006.

Che la Soprintendenza non abbia ecceduto nei suoi poteri richiedendo tale documentazione risulta peraltro evidente da quanto prescritto nel citato art. 22 del D.Lgs. 152/2006:

- *Co. 4: "Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia."*

La Società proponente ha quindi l'obbligo di raccogliere i dati necessari per la valutazione degli impatti derivanti dall'interferenza delle opere in progetto col patrimonio culturale: per facilitarne il compito la norma prevede che le Pubbliche Amministrazioni mettano a disposizione i dati raccolti nei propri archivi e, in effetti, la Soprintendenza ha con prontezza comunicato la propria disponibilità al riguardo.

Punto 3

Per quanto attiene al richiamo alla Convenzione de La Valletta, ratificata con L. 29 aprile 2015, n. 57, si sottolinea che tale normativa non può che essere intesa come una conferma dei principi sottesi alle verifiche ed alle valutazioni che, per l'ambito di competenza, il citato D.Lgs. 152/2006 attribuisce al SIA e, quindi, alla dichiarazione di compatibilità ambientale.

Tutto ciò considerato, nel condividere quanto da ultimo comunicato dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna con nota prot. n. 3091 del 3.02.2016, non si ravvisano nuovi ulteriori elementi in grado di modificare le valutazioni già espresse dalla scrivente con la nota prot. 9755 del 28.10.2015 >.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP, ricevuti i suddetti pareri della Soprintendenza Archeologia della Sardegna e della Direzione generale Archeologia, con nota prot. n. 4183 del 16/02/2016, ha trasmesso gli stessi alla Società Gonnosfanadiga Ltd. comunicando quanto segue all'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero e alla stessa Società, anche facendo seguito a quanto preannunciato nella nota prot. n. 644 del 12/01/2016 sopra citata:

< In riferimento al parere tecnico istruttorio reso dalla scrivente, acquisite le propedeutiche valutazioni della Direzione generale Archeologia, con nota prot. n. 27771 del 12/11/2015 (trasmesso con nota prot. n. 27876 del 12/11/2015) e alla conseguente successiva corrispondenza, in ultimo alla nota prot. n. 644 del 12/01/2016, si rappresenta a codesto Ufficio di Gabinetto e a codesta Società Gonnosfanadiga Ltd. quanto segue.

La Società Gonnosfanadiga Ltd. con nota del 04/01/2016 (pervenuta il 05/01/2016) ha presentato le proprie controdeduzioni sui contenuti delle valutazioni operate sul progetto di cui trattasi con il suddetto parere tecnico istruttorio del 12/11/2015.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

Questa Direzione generale Belle arti e paesaggio ("BeAP"), considerato che tra gli argomenti controdedotti dalla proponente risultano trattati anche temi attinenti al settore disciplinare dell'archeologia, in quanto già oggetto dei pareri di settore resi nell'ambito del presente procedimento VIA dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna e dalla Direzione generale Archeologia, con nota prot. n. 644 del 12/01/2016 ha chiesto ai suddetti Uffici del MiBACT di voler comunicare il proprio parere in merito, quindi pervenuto con le rispettive note prot. n. 3091 del 03/02/2016 e n. 1239 dell'11/02/2016, che si allegano alla presente per un diretto riscontro di quanto ivi affermato.

La Società Gonnosfanadiga Ltd. ritiene di doversi ancora oggi domandare "... Se veramente il progetto presentato fosse stato così carente, l'iter autorizzativo della VIA statale non sarebbe stato avviato, rifiutando di dar corso al relativo procedimento. Invece, anche inizialmente il progetto non è stato oggetto di contestazioni, quindi gli elaborati presentati sono stati ritenuti sufficienti per iniziare una Valutazione di Impatto Ambientale ..." (cfr. p. 39).

Sul punto si deve osservare come non spetti a questo Ministero la verifica della procedibilità dell'istanza, in quanto non qualificata dalla normativa vigente quale "Amministrazione competente" per la VIA statale.

Per tale ragione la richiesta dei pareri endoprocedimentali da parte dell'ex Direzione Generale PBAAC, previa una necessaria preliminare interlocuzione con l'ex Direzione Generale per le Antichità, è intervenuta solo successivamente alla ricezione della procedibilità da parte del MATTM.

Inoltre, si deve osservare come il parere tecnico istruttorio del 12/11/2015 è stato comunque reso sulla versione finale del progetto come consegnata dalla proponente nell'ambito del procedimento, non rilevando pertanto più la suddetta questione, viste anche le diverse integrazioni prodotte durante l'iter istruttorio, seppur non esaurienti nel senso già evidenziato nel suddetto parere e, ancora, con la presente.

Premesso quanto sopra, essendo l'argomento riferito all'inizio del procedimento di cui trattasi, si passa ad osservare quanto ulteriormente controdedotto dalla proponente nella propria nota del 04/01/2016.

La Società Gonnosfanadiga Ltd. ritiene "naturale" la previsione di dislivelli che "varino fra 5 e 7 metri circa" come solo in ultimo rappresentati il 21/07/2015 (costituente quest'ultima la terza presentazione di documentazione integrativa e la seconda quale 'volontaria').

Di tale "naturale" previsione questa Direzione generale BeAP ha dovuto valutarne la mancanza di qualsiasi relativa 'progettazione definitiva' nelle forme previste dal D.Lgs. 152/2006; mancanza ancor più rilevante nel caso di specie per la dimensione assoluta del dislivello alla fine dichiarato e, ancora, per la relativa raffigurazione in grande scala del 21/07/2015 con pendenze tali da non potersi valutare intuitivamente come compatibili con una naturale sistemazione dei terreni di riporto dei relativi terrazzamenti e quindi sicuramente richiedenti altri interventi non dichiarati.

In questo caso, pertanto, il parere tecnico istruttorio rilasciato ha dovuto dichiararne la relativa carenza "progettuale definitiva" e quindi la non valutabilità di tutte le conseguenze derivanti per i temi di competenza.

In ogni caso, la proponente ritiene che quanto alla fine rappresentato in grande scala solo il 21/07/2015, si doveva d'altronde già intuire - sempre che ciò possa essere fatto in sede di valutazione VIA - dalla lettura delle planimetrie, ancora in grande scala, raffigurate nella nota del 04/01/2016 (pp. 3 e 4).



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

E' evidente che ciò non poteva essere, constatando d'altronde come subito prima della presentazione della documentazione integrativa del "Febbraio 2015" (18/02/2015) fosse stata la stessa proponente a rassicurare anche questa Amministrazione – senza smentirla successivamente almeno fino al 21/07/2015 – che non aveva voluto dar seguito alle richieste dei propri partner giapponesi e spagnoli in merito "... a grandi opere di livellamento del suolo, da noi considerate non sostenibili ..." (dalla p. 7: "... Abbiamo avuto scontri durissimi con i progettisti giapponesi e spagnoli per obbligarli a rinunciare ad esempio a grandi opere di livellamento del suolo, da noi considerate non sostenibili, ma fatte in tutto il mondo ...").

E' pertanto evidente che ancora con la documentazione integrativa del "Febbraio 2015" (18/02/2015) – contrariamente a quanto affermato dalla proponente (pp. 2-4) - il progetto non aveva ancora dichiarato quanto alla fine emerso il 21/07/2015, altrimenti non potendosi comprendere quali ulteriori e quindi illusorie modificazioni morfologiche avrebbero voluto realizzare i citati partner.

Se fosse stato in realtà come asserito dalla proponente, ci si domanda come mai si sia atteso il 21/07/2015 per presentare le reali sistemazioni morfologiche del sito e non lo si sia fatto chiaramente con la documentazione integrativa del "Febbraio 2015" in risposta a quanto in merito richiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna nella prima nota dell'08/08/2014 (i cui contenuti furono ripresi dal MATTM nella propria richiesta di documentazione integrativa dello stesso anno).

Sul punto si osservi che con la nota del 09/02/2015 la proponente aveva rassicurato che quanto si doveva rappresentare in merito era già stato fatto con due elaborati della documentazione integrativa del "Febbraio 2015" (il "Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo" e la "Sistemazione idraulica area di intervento. Relazione tecnico descrittiva", cfr. p. 100, punto 12), fatto che però nel parere tecnico istruttorio del 12/11/2015 e con la presente si è ampiamente provato non essere avvenuto.

Risulta quindi chiaro a questa Direzione generale come la proponente abbia alla fine dovuto diversamente condividere la volontà dei propri partner, riconoscendo, o comunque accettando, la realistica esigenza di quanto dagli stessi ritenuto necessario e fatto in tutto il mondo per la realizzazione concreta dell'impianto solare termodinamico e quindi producendo di conseguenza l'ultima effettiva rappresentazione il 21/07/2015 di come si sarebbe dovuto alla fine conformare il paesaggio occupato, in modo tuttavia ben diverso a quanto fino a tale ultima data ancora oggetto di garanzia della relativa non necessità.

Si deve ulteriormente osservare come le modifiche morfologiche originarie del sito (istanza 2014) e quelle del "Febbraio 2015" non rappresentavano ancora stravolgenti sistemazioni morfologiche dei luoghi interessati dall'impianto (si confronti in proposito quanto ancora e contrariamente dichiarato nel documento "Stima delle emissioni in atmosfera nella fase di cantiere" – GN_SEATMFC001, in merito alla descrizione degli interventi ricadenti nelle diverse aree di cantiere rappresentate in fig. 1, p. 7, che nelle successive pagine del medesimo documento sono descritte come opere di livellamento ancora non così stravolgenti. Infatti, si confronti quanto, per esempio, descritto per l'area "D" nel paragrafo 4.9, ove si assimilano ancora le fasi di livellamento del campo solare alle attività di "scotico e sbancamento del materiale superficiale ...", stabilendo che "... il materiale di risulta generato in questa fase sarà destinato interamente al rinterro nella stessa area per livellare la quota del terreno ...", null'altro affermando dei cospicui riporti di terreno ivi necessari, non certo assimilabili ad operazioni di 'scotico e sbancamento superficiale', come rappresentati nelle sezioni del 21/07/2015 nei particolari 2G e 3G, ove si collocano cambiamenti di quota anche di 7,3 m in assoluto e relativi di 3,6 m. Analoghe considerazioni si possono

9



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

estendere alle descrizioni operate per le altre aree di cantiere secondo il medesimo criterio).

Tale mutamento del luglio 2015 si evince anche dal relativo confronto dell'impianto e tipologia di drenaggio superficiale presentato con la documentazione integrativa del "Febbraio 2015" (cfr. elaborato "Sistemazione idraulica area di intervento - Relazione tecnico-descrittiva", GN_SISTIDRARELTECN001), ove si ammette che solo "... nel progetto esecutivo, quando si deciderà il reale dislivello dell'area d'impianto, bisognerà verificare le sezioni scelte con la pendenza del sito ..." (p. 32). Da tale decisione progettuale ancora confermata nel febbraio 2015 deriva l'inadeguatezza dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali in corrispondenza dei dislivelli di diversi metri sopra citati (anche di 7,3 m, si cfr. punti 2G, 3G, 4G, 5G, 2F) denunciati solo nel luglio 2015. Ma che il problema della rappresentazione delle sostanziali sistemazioni altimetriche si volesse rimandarlo al progetto esecutivo e, quindi, ad una fase successiva al presente procedimento VIA e a quello dell'Autorizzazione Unica, è ancora desumibile dalla nota del 09/02/2015 della proponente al punto 18 (p. 121) - comunque osservando come quest'ultima affermazione sia in contrasto con la precedente al punto 12.

E' il caso di osservare come la proponente nella nota del 04/01/2016 (pp. 5-6) desideri far osservare che l'area depressa creata all'interno dell'impianto non costituirà ostacolo al deflusso delle acque. Tanto è ovvio intuirsi potendo costituire la stessa depressione un utile punto di raccolta di acque dei terreni limitrofi a maggiore quota, acque che però non si sa come saranno a loro volta drenate.

Tutto ciò dimostra che le reali necessità di modifica morfologica del sito dell'impianto non era ancora definita nel febbraio 2015 e solo successivamente, nel luglio 2015, lo sono state.

Appare pertanto alla scrivente Direzione generale BeAP come solo il 21/07/2015 la proponente abbia dovuto riconoscere in extremis la necessità di rappresentare in questa fase VIA la definitiva e reale soluzione morfologica per la collocazione altimetrica dei collettori (senza rimandarla alla fase del progetto esecutivo ove si sarebbe dovuto constatare la qui denunciata modifica progettuale, inficiando le valutazioni già acquisite nella presente fase), a meno di non dover ipotizzare che i continui mancati aggiornamenti coordinati del progetto - così come ripetutamente denunciati nei pareri tecnici istruttori della scrivente - abbiano fatto ritenere alla proponente di aver dichiarato agli atti del procedimento quanto in effetti non è stato e quindi rimasto circoscritto all'interno del proprio gruppo di progettazione.

La proponente ritiene, inoltre, di dover provare la mancata modifica del progetto in base al semplice confronto da effettuarsi tra quanto già dichiarato nel febbraio 2015 (in particolare le planimetrie riprodotte in grande scala a pp. 3 e 4, figure nn. 1 e 2) e quello rappresentato il 21/07/2015 nelle relative sezioni. Si deve osservare in merito che le due citate planimetrie dell'impianto del febbraio 2015 non riportano alcuna indicazione utile che consenta di trarre le conclusioni che la proponente ritiene invece ineludibili rispetto al riconoscimento che quanto rappresentato solo il 21/07/2015 fosse già presente agli atti del procedimento. E' solo il caso di notare, ancora, che le quote riportate nella suddetta figura n. 1 si riferiscono in realtà alla CTR già utilizzata dalla proponente per definire gli interventi morfologici previsti e non certo alle quote finali dei terrazzamenti come solo il 21/07/2015 si sono formalmente dichiarate nel procedimento in corso (cfr., tra diverse, le quote riportate nella planimetria di CTR dell'Allegato 1 dell'elaborato GN_SISTIDRARELTECN001). Per quanto sopra, si ritiene impossibile trarre dalle suddette planimetrie una diretta corrispondenza con le sezioni presentate solo successivamente, comunque quest'ultime contraddicendo il principio affermato essere stato alla base del progetto di limitare i cambiamenti

10



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

morfologici ad un massimo di 0,70 m (che apparirebbe ancora confermato in base all'ipotesi formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna sull'effettiva incidenza altimetrica – circa 0,40 m – del quantitativo massimo di terre dichiarate dalla proponente come movimentate – cfr. parere RAS prot. n. 22418 del 22/10/2015, p. 23, valore però ampiamente smentito dalle modifiche altimetriche del 21/07/2015 pari anche a 5-7 m). O, al contrario, se si dovesse dare ragione alla proponente, ancor di più si confermerebbe la constatazione di questa Direzione generale in merito al fatto che nessuna stravolgente sistemazione morfologica del sito era stata dichiarata prima del 21/07/2015, avendo dichiarato la proponente con la planimetria sopra citata che tra le quote dell'area ante-operam e quelle post-operam non vi sarebbe stata alcuna differenza.

In ogni caso, quanto alla fine rappresentato il 21/07/2015 dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. è stato l'intervento valutato da questa Amministrazione con il citato parere tecnico istruttorio del 12/11/2015 (p. 127).

In merito all'impianto di San Nicolò d'Arcidiano (OR) (cfr. pp. 12-13 della nota del 04/01/2016) si deve confermare l'evidente sproporzione della similitudine che la proponente sostiene di poter effettuare, ritenendo che tra i due progetti esista in effetti una sola differenza, costituita dal numero di riproduzioni dello stesso modulo di collettori lineari, fattore che da solo non può determinare diversi impatti. Nel merito si evidenzia come proprio il numero elevato di collettori e la corrispondente potenza equivalente ha determinato la necessità per il solo progetto di cui trattasi di una procedura di VIA di competenza statale, a dimostrazione che l'equivalenza tra i due impianti non esiste e non può tradursi in una analoga valutazione.

Ancora in merito al NOF di tale impianto nulla produce la proponente con la nota del 04/01/2016.

Di seguito, la Società Gonnosfanadiga Ltd. ritiene "esilarante" l'affermazione di questa Direzione generale BeAP nel parere tecnico istruttorio del 12/11/2015 secondo la quale quest'ultima non può valutare le strutture edilizie destinate al ricovero e alla mungitura degli ovini inseriti nel pascolo all'interno dell'impianto (con la nota del 04/01/2015 definite ancora come da determinarsi se necessarie – "... che non si sa nemmeno se sarà necessaria ...", e anche "di tipo amovibile", p. 13 -, ad ulteriore prova delle indeterminazioni ancora presenti nelle proposte di mitigazioni presentate) in quanto assolutamente non oggetto di un "progetto definitivo" come previsto dalla norma di settore e, quindi, ubicate nel territorio, tenendo anche presente il non insignificante numero di capi di bestiame indicato dalla stessa proponente (ca. 571, cfr. p. 53 dell'elaborato GN_COMPAMB001 del 05/2015).

La Società Gonnosfanadiga Ltd. ritiene che la Direzione generale BeAP avrebbe dovuto in questo caso immaginare tali strutture e verificarne, sempre per immaginazione, gli impatti solo perché tali strutture sono già presenti nel paesaggio agricolo della Sardegna. Se questo deve essere il principio sotteso alle Valutazioni di Impatto Ambientale, allora si potrebbe giungere alla assurda idea che solo perché un progetto soggetto a tali verifiche e già realizzato in aree di simili caratteristiche non debba essere valutato sulla base di un compiuto progetto, ma per semplici analogie ed immaginazioni.

Si vorrà, inoltre, nel merito di quanto sempre sostenuto dalla proponente poter esistere all'interno dell'impianto per l'attività di pascolo, verificare come la documentazione fotografica prodotta di analoghi impianti, quali l'"Extrasol 1-2-3" (fig. 33, p. 17 dell'elaborato GN_STLUCOMPAMB001 del 05/2015) rappresenti ancora una condizione per la quale l'area occupata dagli ovini è fisicamente separata da quella occupata dai retrostanti collettori attraverso una ulteriore recinzione e che nessuna altra contraria

11



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

documentazione fotografica è prodotta in merito ad impianti di taglia industriale quali quelli di cui trattasi. Anche su tale elemento, ma non solo, derivano le incertezze ancora valutate per la concreta fattibilità della relativa proposta di mitigazione della proponente.

Appare ugualmente necessario per la proponente che questa Amministrazione debba trarre le proprie conclusioni anche in base a quanto previsto e progettato per altri progetti di simile tecnologia. E' il caso di quanto vorrebbe la proponente suggerire a p. 11 della nota del 04/01/2016, nell'affermare che il soggetto responsabile delle attività agricole e pastorali all'interno dell'impianto non poteva che definirsi in base a quanto già dichiarato da un'altra società in un progetto simile nei Comuni di Decimoputzu e Villasor, come se quanto avviene in altro luogo e in altre condizioni debba obbligatoriamente e senza specifiche garanzie verificarsi anche nella valutazione del progetto di cui trattasi.

D'altronde non si era chiesto di procedere fin dalla presente fase procedurale alla costituzione di qualsivoglia cooperativa o impresa per garantire quello che si intende proporre quale mitigazione, quanto invece avere almeno un sufficiente livello di certezza che quanto proposto potesse concretamente realizzarsi al momento della messa in esercizio dell'impianto (e non solo di ipotesi "più remota rispetto all'ipotesi che questo [N.d.R.: la costituzione della cooperativa o che nessun agricoltore/allevatore sia interessato a gestire medicaio e allevamento] possa accadere ...", cfr. p. 12 della nota del 04/01/2016). Tale fatto, si ripete, è ancora oggi dimostrato né con l'indicazione dei soggetti propostisi per tale costituzione, né con la certezza che l'attività di sperimentazione abbia successo.

Considerazioni identiche a quelle di cui sopra sulla mancata progettazione dei ricoveri per il bestiame si devono contrapporre a quanto sostenuto dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. in controdeduzione al parere tecnico istruttorio del 12/11/2015 in merito alla previsione della costruzione di uno "scarico dell'acqua industriale" (pp. 28-29 della nota del 04/01/2016).

Anche in questo caso è totalmente assente un "progetto definitivo", che avrebbe dovuto illustrare l'intervento, il quale non si può valutare ad immaginazione dalle Amministrazioni chiamate ad esprimersi.

Ancora, per quanto riguarda l'interferita viabilità vicinale – per la quale d'altronde il parere del 12/11/2015 (p. 98) prendeva semplicemente atto di quanto non verificato e di conseguenza progettato dalla proponente - la Società Gonnosfanadiga Ltd. afferma (p. 13-14 della nota del 04/01/2016) la sua inutilità una volta costruito l'impianto, senza portare prove in merito che la suddetta serva solo come accesso interpoderale di minima estensione e senza evidenziare però che la stessa citata figura 3 (p. 14) ne rappresenti anche la valenza, di più vasto interesse, di percorso trasversale all'impianto stesso. Comunque, non vengono compiute verifiche di eventuali conseguenti concentrazioni di flussi sui superstiti percorsi lungo quindi più limitate direttrici come generate dalla necessità di aggirare il sito d'impianto (avente un perimetro di oltre 7,3 km) e quindi costringendo ad un maggiore utilizzo la residua viabilità interpoderale di contorno, che dovrebbe pertanto essere comunque adeguata, con ulteriori possibili impatti non determinati.

La Società nell'ambito della VIA si è interessata invece alla verifica della compatibilità delle strutture viarie esistenti in rapporto ai trasporti su gomma determinati dalla costruzione e gestione del proprio impianto.

Il tema della viabilità vicinale interessa in questa sede a questa Amministrazione solo per valutarne gli eventuali impatti sui temi di propria competenza, senza che le relative valutazioni siano rimandate a successive fasi procedurali o al progetto esecutivo, al quale in verità la proponente appare ben oltre il



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

consentito propensa ad attribuire il compito di risolvere tutti i problemi e non solo quelli di dettaglio realizzativo.

Si prende comunque atto di quanto dichiarato dalla proponente a p. 13 della nota del 04/01/2016, pur rimanendo confermati i propri dubbi non avendo in tal senso addotte prove, che null'altra viabilità vicinale è necessaria a seguito della costruzione dell'impianto e che quella esistente non necessita di alcun adeguamento, neanche per la relativa fase di costruzione ed esercizio.

E' inoltre il caso di notare come con la nota del 04/01/2016 la proponente nulla accenni all'ulteriore problema generato dalla nuova sistemazione morfologica - con i relativi ampi salti altimetrici tra i vari terrazzamenti previsti - alla viabilità interna all'impianto stesso (cfr. parere tecnico istruttorio del 12/11/2015, p. 103).

In merito alla versione del "progetto" valutato per il NOF fin qui acquisito, non si possono che confermare tutte le valutazioni già esposte nel parere tecnico istruttorio del 12/11/2015, non avendo la Società provato la contraria necessità che nuove e specifiche valutazioni (essendo state definite quelle attualmente disponibili in merito come "generiche" e, quindi, non conclusive) dovranno essere acquisite nel merito solo nel proseguo degli iter autorizzativi del progetto, invertendo pertanto le fasi di valutazione dei possibili impatti generati dalla proposta progettuale della proponente, effettivamente anche in questo caso non valutabile fin dalla presente fase di VIA anche per le opere di mitigazione all'interno del resede dell'impianto, di così importante rilevanza per la positiva valutazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi e la necessità di mantenere gli elementi del paesaggio agricolo esistente.

Si precisa che le mitigazioni proposte per l'attività agricola e pastorale all'interno dell'impianto non sono state giudicate come capaci di condizionare i "processi d'impianto", quanto il contrario. In merito all'affermata l'incompatibilità delle operazioni di pulizia degli specchi con il medicaio si è evidenziato come il problema non sia affrontato e risolto nelle relazioni specialistiche prodotte (cfr. p. 115 del parere tecnico istruttorio del 12/11/2015).

In ogni caso, la proponente riconosce di non aver dichiarato fin dalla fase preliminare del NOF tutti gli elementi conoscitivi determinati fin dalla presente fase di VIA in merito alle attività agricole e di impianto di alberi come effettivamente ancora proposte all'interno del resede dell'impianto (cfr. p. 6 della nota del 04/01/2016).

Sull'estensione delle opere di mitigazione si deve concordare con la proponente che le stesse sono inversamente e non direttamente proporzionate al grado di compatibilità paesaggistica dell'impianto, potendo le stesse - se estese all'infinito pur di dichiarare compatibile ciò che in effetti non lo è - costituire ulteriore impatto sul patrimonio culturale e il paesaggio. Tale principio, d'altronde, è stato già esposto nel parere tecnico istruttorio del 12/11/2015 (cfr. pp. 109-110).

Se si concorda con la proponente che la determinazione della redditività del progetto rimane di esclusiva competenza della proponente (cfr. p. 15 della nota del 04/01/2016), benché elementi in tal senso debbano comunque evincersi nel SIA come indicato dal DPCM 27/12/1988, non si può sottacere che una eventuale evidente incongruenza in merito deve essere valutata da questa Amministrazione al fine di comprenderne le ragioni e verificare la concreta capacità economica di realizzare ciò che si propone a mitigazione, non potendosi in fase di esercizio dell'impianto rinunciare a quest'ultime per soli motivi economici.

13



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

Risulta dalla nota del 04/01/2016 che la suddetta garanzia di realizzazione sarebbe accertata solo con l'attribuzione di un determinato incentivo, la cui entità però si conferma non essere ancora certa ad oggi per mancanza dei relativi efficaci dispositivi di legge, confermando indirettamente pertanto quanto già riportato in merito nel parere tecnico istruttorio del 12/11/2015.

In merito al possibile conflitto di interessi pubblici primari che il parere tecnico istruttorio di questa Amministrazione potrebbe generare (cfr. p. 15 della nota del 04/01/2016) si ribadisce come lo stesso deve esulare dalle valutazioni tecniche possibili a quest'ultima, dovendosi ogni ufficio attendere ai soli propri doveri istituzionali. D'altronde in caso di tale conflitto, l'azione amministrativa di discernimento dell'interesse da farsi prevalere si caratterizza quale atto di più elevato grado, il quale attiene ad altra sfera di giudizio, più propriamente 'politica'.

Nel merito delle successive argomentazioni (pp. 16 e ss. della nota del 04/01/2016), si concorda sul giudizio di sensibilità del paesaggio interferito dall'impianto, osservando nel contempo come non risulti che la Regione Autonoma della Sardegna abbia pubblicato provvedimenti di competenza vigenti per determinare le aree non idonee per gli impianti quali quelli di cui trattasi, tantomeno per relative specifiche taglie di potenza.

Inoltre, la proponente continua a non discernere quelli che sono i compiti del procedimento di VIA in corso e quelli del procedimento di Autorizzazione Unica, non attivato per il progetto che interessa per esplicita scelta della proponente, tuttavia pretendendo quest'ultima che i compiti di tale ultimo procedimento siano comunque attesi dal MiBACT in questa sede.

Per quanto riguarda gli interventi nelle fasce tutelate paesaggisticamente, la proponente ritiene che i relativi impatti siano generati solo dalla puntiforme impronta dei collettori sul terreno, pervenendo di conseguenza al non condivisibile principio per il quale qualsivoglia opera costruita in area tutelata paesaggisticamente sarebbe da dichiararsi compatibile per il solo fatto di esservi sospesa sopra.

In merito alla suddetta incidenza su aree tutelate, la ridotta modifica morfologica del terreno non risulta destinata ad essere impegnata da un eguale stato dei luoghi quale quello esistente attualmente, essendovi collocati sia i collettori, la strada di servizio interna, la recinzione e lo scarico d'acque superficiali, alterando di conseguenza sostanzialmente la continuità paesaggistica della medesima fascia lungo il corso d'acqua interessato.

E' solo il caso di notare come nella medesima area tutelata paesaggisticamente ricada l'unica area libera all'interno della parte di resede dell'impianto destinato ad accogliere l'attività di pascolo: Tale area è pertanto l'unica in predicato di accogliere le strutture di ricovero del bestiame (ca. 571 capi) che si intende introdurre. Tanto costituirà sicuramente, anche se non oggetto di nessuna progettazione, un ulteriore elemento di alterazione sostanziale della qualità paesaggistiche della fascia, fattore da prevedersi in questa fase e non rimandabile in altra successiva se non rendendo imprevedibile tutte le modifiche dei luoghi che si potrebbero dichiarare compatibili.

Risulta, ancora, come la medesima fascia tutelata paesaggisticamente sia stata dichiarata occupata da un'ulteriore modifica priva di "progetto definitivo": lo scarico delle acque superficiali nel Rigagnolo Pauli (fatto già denunciato nel parere della RAS). Il suddetto canale di scarico dovrebbe avere una larghezza massima superiore di 3,50 m ed è localizzato dalla proponente su una cartografica ad ampia scala (1:10.000) nei documenti integrativi del febbraio 2015, tanto che nessuna valutazione è possibile in merito

14



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

alla sua compatibilità con la tutela della fascia del relativo corso d'acqua (se non con lo sperare che quanto previsto per il suo dimensionamento in eccesso alla fine effettivamente risulti inutile e quindi da potersi ridurre in fase di costruzione – cfr. la nota del 04/01/2016, p. 27). Inoltre, tale compatibilità deve essere verificata non solo nel punto di confluenza, ma anche in merito a quanto di conseguenza necessario effettuarsi per l'adeguamento della restante parte del Rigagnolo Pauli (si confronti sul tema quanto dichiarato dalla Regione Autonoma della Sardegna nel relativo parere e che potrebbe concludersi con un ulteriore stravolgimento del corso d'acqua e della sua fascia tutelata). D'altronde la sua presenza non è stata neanche illustrata dalla proponente nelle sezioni del 21/07/2015 (cfr., per esempio, il dettaglio 3F), come anche gli altri canali descritti con i documenti integrativi del febbraio 2015.

Tanto a riprova, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che assai scarsa considerazione progettuale è stata posta in essere dalla proponente per il rispetto delle aree tutelate.

In merito alle valutazioni operate dal competente Ufficio periferico per l'espianto degli elementi arborei oggetto di tutela paesaggistica, si deve osservare che il parere tecnico istruttorio del 12/11/2015 da conto in particolare delle valutazioni operate sul risultato finale delle proposte di ricollocazione dei suddetti elementi arborei, ritenendo le stesse alla fine non adeguate, per le ragioni ivi esposte, rispetto alla necessità di non perdere per esse il loro storicizzato rapporto con l'intorno. Quest'ultimo è invece irrimediabilmente perso nel momento in cui la ricollocazione avviene all'interno dello stesso impianto, per il quale le stesse diventano solo una mitigazione visiva di più prossima efficacia per i relativi collettori solari.

La proponente (p. 23) ritiene che il supposto silenzio operato dal parere regionale sul tema – in verità rimandato alla specifica autorizzazione, non prodotta nel procedimento – debba essere considerato come un relativo assenso e quindi da considerarsi come acquisito. Tanto non può condividersi per difetto dell'unica prova che in merito si sarebbe potuta produrre e cioè l'esistenza dell'atto medesimo, che sarebbe comunque limitato all'espianto solo, non costituendo esso stesso una valutazione di compatibilità quale quella da acquisirsi nel presente procedimento.

In merito alla sentenza del Consiglio di Stato ricordata dalla proponente (p. 17), si deve osservare come la relativa trattazione tragga origine da fattispecie procedimentale e progettuale ben diversa dalla presente. Sul tema del procedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 si è già avuto modo di argomentare più volte durante il presente procedimento di VIA, null'altro avendo ad aggiungere in questa occasione.

Appare comunque utile osservare come tra le argomentazioni poste alla base della decisione finale del Consiglio di Stato (trattandosi di temi già attribuiti alla fase di assoggettabilità e, ancor più, a quella di VIA vera e propria come stabilita per previsione normativa per specifici progetto, come quello che qui interessa) ve ne sia una riferita alla necessità di valutare con attenzione anche il profilo dell' "... assenza di modifiche e di consumo del territorio ...", invero ampiamente caratterizzanti il progetto di cui trattasi, come anche quello che "... per il profilo di tutela della flora sarebbe bastato prescrivere il divieto di tagli di alberi ...", previsione che comunque la proponente non ha considerato possibile da parte di questa Amministrazione per la dichiarata impossibilità di far soggiacere il progetto proposto alle istanze di tutela paesaggistica per imprescindibili propri motivi tecnici di massimizzazione produttiva.

Tale principio risolutorio e conseguenza tecnica è ugualmente espandibile alla tutela delle fasce del corso e dello specchio d'acqua.

In merito alle riunioni tenutesi durante il procedimento, la stessa proponente è perfettamente a

15



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

conoscenza delle volte che questa Direzione generale non è stata tempestivamente e correttamente avvertita della loro convocazione o richiesta.

Inoltre, nessuna valutazione precedente alla fase finale del procedimento, poteva essere fatta sul tema, se non dopo la presentazione della prima e della seconda documentazione integrativa volontaria (avente ad oggetto le opere di mitigazione), che è pervenuta a seguito di successivi preannunci e, quindi, l'espressione del parere endoprocedimentale conclusivo della competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio (12/10/2015).

In definitiva, il parere tecnico istruttorio del 12/11/2015 ha dovuto quindi riconoscere (nel momento in cui l'Amministrazione ha potuto determinare il proprio finale convincimento) che quanto proposto per le aree paesaggisticamente tutelate ne avrebbe comportato o la modifica sostanziale incoerente (fasce di tutela) o la totale distruzione (aree boscate), senza quindi considerarne il vincolo ex lege, la cui trasformazione comunque deve rispondere al principio dettato dall'articolo 146, co. 1, del D.Lgs. 42/2004 e alla conseguente prescrizione, per una parte, del Piano paesaggistico regionale (N.d.A., art. 18), che pertanto il parere tecnico istruttorio ha tenuto in corretta considerazione. A ciò si sommano ancora tutte le incertezze ed incognite legate agli impatti delle ulteriori opere preannunciate, ma di cui manca qualsiasi rappresentazione progettuale.

In particolare per la sughereta la competente Soprintendenza BeAP, approvando esplicitamente la sostituzione degli elementi ammalorati, altrettanto non afferma esplicitamente rispetto alle relative soluzioni localizzative alternative - richiedendo che le stesse siano comunque idonee (cfr. note prot. n. 16749 del 04/11/2014, pp. 2 e 9, e prot. n. 13094 del 12/10/2015, p. 2) -, conclude quindi tutti i propri pareri endoprocedimentali con un giudizio contrario al progetto di cui trattasi.

D'altronde si deve osservare come i nuovi impianti arborei si concretizzino più come ulteriori opere di mitigazione visiva dell'impianto e non per la restituzione del relativo valore paesaggistico (cfr., tra l'altro, il parere tecnico istruttorio del 12/11/2015, pp. 107-110), di cui si riconosce solo un irreversibile processo di degrado naturale fin dalla nota del 31/7/2014 della proponente.

La proponente ritiene, ancora, di poter paragonare (pp. 23-25 della nota del 04/01/2016) il singolo filare arboreo posto a frangivento delle coltivazioni in atto (elemento del paesaggio agrario del luogo, tuttavia già denigrato per la sua capacità di "alterazione del paesaggio" medesimo, cfr. nota del 09/02/2015, p. 139) con la ben più complessa struttura quale quella della fascia perimetrale ai collettori dell'impianto (costituita, schematicamente da: terrapieno, recinzione, barriera verde e strada interna), che in nessun modo è in grado di riprodurre o coerentemente reinterpretare l'originaria funzione paesaggistica dei suddetti filari (si veda quanto in merito riportato dalla Soprintendenza BeAP nell'endoparere prot. n. 5306 del 15/04/2015, p. 3). Per questo l'armonico e storicizzato rapporto di reciproca funzione tra il fondo coltivato e il suo filare frangivento - originariamente costituito tra diversi elementi arborei - viene irrimediabilmente perso con la conseguente distruzione totale anche di un bene paesaggistico. Si veda in proposito come la soluzione alternativa d'impianto di tutti gli elementi arborei interessati sia ristretta all'interno dell'impianto, senza alcuna possibilità di conservare alcun rapporto con l'intorno paesaggistico, di cui inoltre si perde ogni forma originaria di appoderamento della bonifica storica.

In merito alla negata necessità di opere di sistemazioni idrauliche per le aree esterne all'impianto e di modifica di quelle interne non adeguate all'ultima soluzione del 21/07/2015 (cfr. pp. 26-27 della nota del

16



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

04/01/2016), in parte si è già detto prima. Qui si osserva che per le aree esterne la proponente ritiene non necessaria alcuna relativa progettazione perché vi si provvederà per "normale pratica agricola" (che a questo punto comunque non si comprende se la proponente ritiene di doverne attribuire la relativa realizzazione e costo ai corrispondenti proprietari).

Si deve comunque osservare che la "normale pratica agricola" non può provvedere a risolvere i problemi idraulici che si determineranno nei terreni limitrofi all'impianto i quali proprietari da soli si troveranno a dover risolvere correttamente e nell'ottica di non arrecare danni al complesso dell'area a rischio, il problema di superare i muri di terra alti alcuni metri quali quelli dei rialzi di terreno che la proponente vuole realizzare, oppure le depressioni del terreno ove a buon ragione riterranno gli stessi proprietari di non incanalarvi le proprie acque superficiali.

Tale modalità operativa, priva di una progettazione coordinata complessiva, risulta incomprensibile e quindi non accettabile nella fase di VIA.

Nel complesso la proponente ritiene che il proprio impianto non possa soggiacere ad esigenze di tutela paesaggistica se quest'ultime ne debbano comportare una destrutturazione funzionale (cfr. p. 30). Se così deve essere, non si comprende però per quale ragione ciò debba farsi prevalere a discapito della tutela di competenza di questo Ministero. Anche in questo caso il tema di conflitto deve essere rimandato ad un atto di alta amministrazione che non compete alla scrivente.

Per quanto attiene alla durata dell'esercizio dell'impianto e quindi il momento del suo smantellamento, la proponente (cfr. p. 34) afferma la volontà unica di soggiacere alle disposizioni di legge in materia, non spiegando però perché allora si sia voluto far accenno durante il presente procedimento ad un diverso e più prolungato periodo, che pertanto non sarebbe stato comunque possibile autorizzare. Le valutazioni operate in merito dalla Direzione generale BeAP sono state quindi determinate da un preciso intendimento della proponente teso ad ipotizzare qualcosa che già si sapeva non essere autorizzabile tanto meno nel presente procedimento VIA.

In merito alla nuova indicazione sulle aree di cantiere (cfr. p. 38), si prende atto di quanto ancora ad innovazione si afferma costituire il progetto, rimanendo comunque immutati gli elementi conoscitivi rispetto alla loro sistemazione e possibilità di ripristino, senza motivazioni ritenuta sempre possibile, ma non valutabile in questa sede.

Si deve confermare, per tutto quanto ulteriormente sopra valutato, che il progetto presenta ancora numerosi elementi di incertezza nei relativi impatti e che l'istruttoria condotta (complessa ed articolata per il non sempre coerente atteggiamento progettuale della proponente), le integrazioni richieste e le integrazioni volontarie non hanno potuto risolvere a pieno, anzi determinando ogni volta ulteriori e rilevanti incertezze sugli impatti che il progetto può produrre nella realtà della sua costruzione e del suo esercizio.

I diversi mutamenti operati nel corso del procedimento dalla proponente sulle proprie scelte progettuali – anche dettate da continui e innovativi approfondimenti svolti sulle reali necessità conoscitive e tecniche che la stessa richiedeva e che, comunque, sono sempre state prontamente oggetto delle valutazioni di questa Amministrazione – hanno determinato alla fine un evidente mancato coordinamento di tutte le relative parti, di volta in volta e sempre più rimandato al futuro, in altri procedimenti e in altre fasi progettuali, impedendo di fatto di conoscere nella presente fase di VIA tutto quanto in realtà è necessario per costruire, esercitare e dismettere l'impianto proposto.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

Per gli aspetti di tutela del patrimonio culturale archeologico si deve evidenziare quanto comunicato dalla competente Direzione generale Archeologia nel parere prot. n. 1239 dell'11/02/2016 e dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna nel parere prot. n. 3091 del 03/02/2016, null'altro potendo aggiungere ulteriormente questa Direzione generale BeAP, se non il dover acquisire le relative valutazioni finali in merito allo specifico ambito disciplinare, che confermano quanto già oggetto di valutazione nel parere tecnico istruttorio del 12/11/2015.

Per tutto quanto sopra esposto, si devono pertanto confermare le valutazioni già svolte nel parere tecnico istruttorio del 12/11/2015, al di là delle prese d'atto qui dichiarate, determinando ulteriormente come il progetto alla fine valutato presenti oltre agli impatti già descritti nel suddetto parere, anche tanti e tali elementi di incertezza e indeterminazione da non poter essere oggetto di una dichiarazione di compatibilità coerente con un relativo giudizio finale favorevole.

Inoltre, questa Direzione generale BeAP, acquisito il propedeutico parere della Direzione generale Archeologia e le controdeduzioni della proponente sul parere tecnico istruttorio del 12/11/2015 - che con la presente sono state oggetto di specifica analisi e contraddittorio -, ritiene che nessun'altra valutazione possa essere ulteriormente prodotta allo stato attuale del procedimento di cui trattasi, avendo l'articolata istruttoria condotta evidenziato tanti e tali elementi contrari ad una favorevole dichiarazione tecnico istruttoria di compatibilità ambientale.

Tuttavia, solo a seguito della ricezione della nota prot. n. DVA.U.2166 del 29/01/2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, questa Direzione generale BeAP è venuta a conoscenza che la stessa Società Gonnosfanadiga Ltd., subito dopo la trasmissione della suddetta nota del 04/01/2016, ha chiesto il 14/01/2016 allo stesso MATTM una "sospensione del procedimento di VIA" per 45 giorni, motivandola con l'intenzione di "... fornire ulteriori integrazioni volontarie al fine di chiarire alcuni aspetti del progetto in oggetto, che sono stati, a proprio avviso, non adeguatamente approfonditi, anche in considerazione di quanto espresso dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio ...", sulla quale la CTVA ha espresso il proprio nulla osta con nota prot. n. 234/CTVA del 25/01/2016.

Di tale richieste ed intenzione della proponente non si rinvenivano accenni nella nota del 04/01/2016, la quale ancora afferma, in sintesi, la piena coerenza e completezza degli atti già depositati nella presente procedura VIA per una compiuta valutazione da parte di questo Ministero.

Per quanto sopra in ultimo rappresentato, questo Ministero rimane in attesa di ricevere nelle modalità consuete la ulteriore documentazione integrativa volontaria come preannunciata il 14/01/2016 al MATTM al fine di esprimere le proprie ulteriori valutazioni in merito.

Tanto si comunica per dovere d'ufficio >.

CONSIDERATO che alla suddetta nota del 16/02/2016 della Direzione generale BeAP ha dato riscontro l'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero con nota prot. n. 6007 del 29/02/2016, comunicando di prendere atto di quanto trasmesso e rappresentando la competenza attribuita alla medesima Direzione generale in merito alla cura della presente istruttoria.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con nota del 24/02/2016 (pervenuta con il relativo allegato il 26/02/2016) ha trasmesso le integrazioni volontarie già preannunciate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la propria nota del 14/01/2016, con la quale si era anche chiesta una sospensione del procedimento per la relativa redazione.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP, ricevute le suddette integrazioni volontarie, con nota prot. n. 5750 del 29/02/2016 ha comunicato quanto segue alla Direzione generale Archeologia e alle competenti Soprintendenze di settore, come anche per conoscenza alla Società Gonnosfanadiga Ltd.:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota della scrivente prot. n. 4183 del 16/02/2016, si evidenzia a codeste Soprintendenze e a codesta Direzione generale Archeologia che la Società Gonnosfanadiga Ltd., come preannunciato al MATTM con la nota del 14/01/2016, ha trasmesso con nota del 24/02/2016 (pervenuta con il relativo allegato il 26/02/2016) una documentazione integrativa volontaria ("Integrazioni volontarie - Febbraio 2016"), in quanto la proponente ha ritenuto "... necessario fornire in un unico documento gli approfondimenti ed i chiarimenti relativi agli argomenti che hanno riscontato maggiore dissenso ed incomprensione ..." nel corso del procedimento (codice riferimento GN_INTVOL022016, p. 4).

Ulteriormente, la proponente ritiene che "... Ai fini della decisione riguardante il giudizio di compatibilità ambientale dell'impianto solare termodinamico 'Gonnosfanadiga', è opportuno dare informazioni il più comprensibili possibile e spiegare meglio quanto in progetto, anche dovendo ripetere concetti e passaggi già inseriti in altri documenti ..." (codice riferimento GN_INTVOL022016, p. 4).

Per quanto sopra, si chiede a codeste Soprintendenze di voler far pervenire a questa Direzione generale, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere in merito a quanto approfondito e chiarito dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. nelle Integrazioni volontarie - Febbraio 2016, eventualmente aggiornando o modificando i pareri resi precedentemente.

Nel richiamare l'attenzione di codeste Soprintendenze al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

La Soprintendenza Archeologia avrà cura di inviare copia del proprio parere, oltre che a questa Direzione Generale, anche alla Direzione generale Archeologia al fine dell'acquisizione delle relative valutazioni.

Alla Direzione generale Archeologia si precisa che potrà visionare la relativa copia cartacea delle integrazioni volontarie pervenute presso questa Direzione generale, prendendo gli opportuni contatti preventivi per le vie brevi con il responsabile del procedimento.

Si chiede alla Direzione generale Archeologia, una volta acquisito il parere della competente Soprintendenza Archeologia, di voler trasmettere alla scrivente, entro i successivi 10 giorni, il proprio parere definitivo ai sensi del DPCM n. 171/2014.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione Generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un gentile ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia della Sardegna con nota prot. n. 5143 dell'08/03/2016 ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale che di seguito si trascrive integralmente:

< In relazione alla nota n. 5750 del 29.02.2016 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio e delle integrazioni della Proponente del 24.02.2016, assunte al protocollo con n. 4654 del 29.02.2016, si evidenzia quanto segue.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

Preso atto di quanto riportato nella sezione "5. Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)" alle pp. 63-69 del documentazione in oggetto, non si concorda con la ricostruzione della vicenda, che per altro è ampiamente documentata dalle interlocuzioni intercors[e] con codesta Direzione Generale.

In particolare risulta fuorviante l'indicazione "La Soprintendenza, nonostante abbia scritto che nell'area di progetto non risultano beni archeologici segnalati, fatto confermato anche dal sopralluogo effettuato dal funzionario Dott. [omissis] ...", come riportato nelle Conclusioni a p. 69, in quanto nella relazione in questione è premesso: "Vista l'ampiezza dell'area interessata e preso atto che la maggior parte dei terreni risultano recintati e quindi non accessibili, il sopralluogo deve essere considerato esclusivamente indicativo e non esaustivo. È stato possibile percorrere per gran parte il perimetro esterno dell'area, accedendo esclusivamente ai terreni privi di recinzione."

In riferimento all'affermazione "Negli archivi comunali o della Soprintendenza, visto quanto dichiarato dalla stessa, non sono presenti documenti relativi a ritrovamenti...", si evidenzia la necessità di far osservare alla proponente quanto effettivamente affermato da questo Ufficio in merito ai relativi accertamenti effettuati, sottolineando come il SIA non sia stato ancora adeguatamente integrato dalla stessa proponente con la verifica degli impatti sul patrimonio archeologico.

In merito alle questioni sollevate dal Proponente nella nota del 24/02/2016, si rimanda a quanto già espresso nelle precedenti note di questa Soprintendenza, null'altro potendosi valutare considerato che la documentazione integrativa volontaria in ultimo presentata non aggiunge nuovi o diversi elementi rispetto a quelli già esaminati nei precedenti pareri o controdeduzioni >.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 7142 del 14/03/2016 ha nuovamente chiesto quanto segue alla Direzione generale Archeologia:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota della scrivente prot. n. 5750 del 29/02/2016, si evidenzia a codesta Direzione generale Archeologica che la competente Soprintendenza Archeologia con nota prot. n. 5143 del 08/03/2016 ha espresso il proprio parere endoprocedimentale su quanto esposto e trasmesso dalla proponente con la nota del 24/02/2016.

Per quanto sopra, si deve giocoforza richiedere a codesta Direzione generale Archeologia di voler trasmettere il proprio parere in merito a quanto comunicato dal suddetto Ufficio periferico.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro, sottolineandone l'estrema urgenza al fine di trasmettere le conclusive determinazioni tecniche di questa Amministrazione al MATTM, alla Regione e alla proponente >.

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, con nota prot. n. 2583 del 15/03/2016, ha trasmesso il proprio parere ai sensi del DPCM n. 171/2014, comunicando quanto segue:

< Si fa seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale di cui alla nota, n. 5750 del 29.02.2016.

Esaminata la Documentazione integrativa volontaria inviata dalla società proponente e pubblicata sul sito del MATTM in data 29.02.2016, per quanto riguarda la materia di competenza di questa Direzione Generale (Capitolo 5) e preso atto di quanto affermato dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna con nota n. 5143 dell'8.03.2016, si osserva quanto segue.

In riferimento a quanto detto relativamente alla documentazione che costituisce il SIA, non si rileva nessun nuovo elemento suscettibile di inficiare quanto già espresso con la nota prot. 1239 dell'11.02.2016 della scrivente Direzione, che per comodità si allega (Allegato 1);

20



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

Relativamente a quanto affermato circa le comunicazioni della Soprintendenza Archeologia, si richiama quanto comunicato dal medesimo Ufficio nella nota prot. 5143 dell'8.03.2016. E' evidente che la Società Gonnosfanadiga Ltd. cita come affermazioni della Soprintendenza frasi estrapolate dal loro contesto.

In particolare:

- nella relazione del sopralluogo effettuato dal funzionario di zona in data 01.04.2015 non si afferma che l'area è priva di presenze archeologiche, bensì, cosa ben diversa, che "vista l'ampiezza dell'area interessata e preso atto che la maggior parte dei terreni risultano recintati e quindi non accessibili, il sopralluogo deve essere considerato esclusivamente indicativo e non esaustivo...";
- il fatto che nell'area di progetto non risultino vincoli archeologici non esclude la presenza di depositi archeologici nel sottosuolo;
- non risulta che sia mai stato comunicato alla Gonnosfanadiga Ltd. che negli archivi del Comune e della Soprintendenza non siano presenti documenti utili alla definizione delle potenzialità archeologiche dell'area. Anzi più volte la Soprintendenza ha richiesto integrazioni documentali comprendenti "una relazione archeologica - redatta da personale specializzato - che preveda la ricerca d'archivio presso la Soprintendenza Archeologia della Sardegna, ..." come riportato anche nella citata Documentazione integrativa volontaria (v. pag. 68).

Nel concordare, quindi, con quanto rappresentato dalla citata Soprintendenza, si conferma il parere espresso con nota prot. n. 1239 del 11.02.2016 >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio-Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastro con nota prot. n. 3318 del 10/03/2015 [nota della Direzione generale BeAP: leggasi "10/03/2016"] ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale che di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento al progetto in argomento, vista la nota di codesta Direzione Generale n. prot. 5750 del 29/02/2016, assunta al protocollo della Scrivente con il n. 2890 del 01/03/2016, vista la relazione contenente le "Integrazioni volontarie febbraio 2016" trasmesse dalla società Energogreen Renewables per conto della proponente Gonnosfanadiga Limited in data 24/02/2016 assunta al protocollo della Scrivente con il n. 2853 del 01/03/2016, richiamate le nostre precedenti note prot. 13094 del 12/10/2015, n. prot. 5306 del 15/04/2015, n. prot. 16749 del 04/11/2014 e n. prot. 10777 del 17/07/2014, si comunicano le valutazioni conclusive di competenza di questa Soprintendenza.

In relazione al contenuto della documentazione integrativa trasmessa con questo recente invio, si precisa preliminarmente che nulla si ritiene mutato relativamente alla valutazione del sistema di vincoli presenti sull'area direttamente interessata dalle opere né sull'area vasta di pertinenza esaminate nell'ambito del procedimento di VIA; pertanto si richiama e si conferma integralmente quanto già riportato rispettivamente ai punti 1.1 Beni paesaggistici e 1.2 Beni architettonici già illustrati ampiamente nelle precedenti note della Scrivente.

Analogamente si ritiene di confermare quanto precedentemente sostenuto dalla Scrivente in merito alla valutazione complessiva dell'impianto in progetto, con particolare riferimento a quanto indicato

21



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

nell'ultima nota della Scrivente n. prot. 13094 del 12/10/2015.

Relativamente a quanto sostenuto al punto 1.1 Valutazioni relative all'occupazione del suolo dalla Società circa l'ubicazione dell'impianto in Zona agricola E, il fatto che non sarebbe necessaria una variazione della destinazione urbanistica del terreno, né che il Comune di Gonnosfanadiga abbia individuato le aree nelle quali collocare tale tipologia di impianti, né che la R.A.S. con Delibera 40/11 del 07/08/2015 abbia provveduto ad individuare le aree inidonee, si ritiene che ciò non comporti una differente valutazione da parte della Scrivente circa le criticità già più volte messe in rilievo nelle precedenti note.

Ci si riferisce, in particolare, alla scelta di proporre la compresenza di due funzioni così distinte, quali un impianto per la produzione di energia da FER e quella della produzione agricola; ciò nonostante lo sforzo profuso dal proponente per dimostrare sia la ridotta estensione delle aree che verrebbero "effettivamente" sottratte all'attuale attività agricola, sia per mettere in luce gli effettivi benefici che l'istituzione del meccanismo della sub-irrigazione comporterebbe per l'area in questione. Il ridurre le valutazioni complessive dell'impatto ad una mera contabilizzazione dei benefici economici – secondo la logica spesso seguita anche nelle precedenti fasi interlocutorie dalla Società – pare quanto meno riduttivo se non discutibile.

Ancor più in quanto gli effetti migliorativi derivanti dalla realizzazione del nuovo impianto non vengono proposti in aree che sarebbero bisognose di una riqualificazione complessiva, come le aree industriali dismesse, ma vanno ad inserirsi in un contesto che potrebbe ancora esser e recuperato ricorrendo agli usi tradizionali.

Il raffronto operato dal proponente e sintetizzato al punto 1.2 Conclusione, peraltro, verte soprattutto sugli aspetti di un futuro - ipotetico - sviluppo socio-economico delle aree di sedime dell'impianto e si concretizza nell'illustrazione dettagliata della tecnica della sub-irrigazione, proposta nell'ambito di una non meglio precisata gestione cooperativa delle porzioni di suolo che potranno essere ancora utilizzate, quali medicaia, produzione di foraggio, pascolo e - in prospettiva - di produzione cerealicola ed in minima parte olivicola.

A fronte di tale proposta, che ha come presupposto la costituzione di una cooperativa per la gestione colturale (che, a regime, potrebbe permettere un concreto dispiegamento degli effetti economici e produttivi della sub-irrigazione) si rileva che l'aleatorietà di tale scenario non appare comparabile ai benefici che indubbiamente deriverebbero dalla realizzazione dell'impianto non nel sito proposto ma in un'area dismessa da bonificare.

L'elevato grado di compromissione delle aree ex industriali e l'impossibilità di impiego per altri usi civili ed agricoli è sicuramente uno dei motivi che giustifica e fa promuovere in esse la localizzazione degli impianti da FER, in quanto non incide su zone di valore paesaggistico o economico quali quelle agricole, ancora potenzialmente produttive per la collettività, indipendentemente dall'effettivo grado di utilizzo attuale; la localizzazione di uno di detti impianti in tali aree potrebbe effettivamente costituire il riappropriarsi – per la collettività - di un'area altrimenti irrimediabilmente compromessa.

Tuttavia, nel successivo punto 2. Alternative localizzative, la società analizza effettivamente le ZI di Porto Torres, Ottana e Macchiareddu – che certo sarebbero meritevoli di riqualificazione ambientale e caratterizzazione dei suoli - ma poi le esclude o comunque le ritiene non appetibili, in virtù di una serie di valutazioni di tipo economico, o meglio di remuneratività economica dell'intervento, che esulano da quelle

22



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

di stretta competenza della Scrivente e che portano ad una conclusione – ovviamente – opposta a quella della Scrivente.

Al successivo punto 4. Valutazione bene paesaggio, infine, si propone un confronto tra il progetto dell'impianto eolico off-shore previsto nella riserva naturale di Punta Penna e l'impianto termodinamico in discussione, con il dichiarato intento di scardinare il richiamo alla sentenza del CdS n. 1674 del 29/01/2013 citata nei precedenti pareri della Scrivente; il ragionamento presentato si conclude con un giudizio di merito estetico sul paesaggio che risponde a logiche ormai desuete e superate dalla disciplina contemporanea, che non riserva il proprio interesse ai soli paesaggi di pregio o alle bellezze panoramiche, intese in senso ottocentesco, ma comprende tutto il territorio su cui si estende lo sguardo umano, indipendentemente dalle qualità estetiche della veduta (Cfr. Convenzione Europea del Paesaggio).

Ritenendo di non aver altro da integrare alle precedenti note, questa Soprintendenza conferma il parere contrario alla realizzazione del progetto di "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato Gonnosfanadiga, per la seguente motivazione:

- Si ritiene che l'inserimento dell'impianto nel contesto di riferimento, ove si trovano beni sottoposti a tutela dalla parte III del Codice dei BB.CC., non possa che comportare, anche alla luce della documentazione integrativa presentata, l'evidente impedimento e distorsione della percezione e della struttura del paesaggio fin qui storicamente consolidatosi, con modificazioni di carattere apparentemente reversibili ma in realtà ben radicate (per almeno 30 anni) >.

CONSIDERATO il parere tecnico istruttorio della Direzione generale BeAP prot. n. 27771 del 12/11/2015 (trasmesso con nota prot. n. 27876 del 12/11/2015), rilasciato in accordo con la Direzione generale Archeologia, confermato con il presente per la parte relativa alle premesse istruttorie ivi esposte e per la conclusiva valutazione sempre ivi esposta sul progetto in ultimo presentato dalla Società Gonnosfanadiga Ltd.

CONSIDERATO che le note della Società Gonnosfanadiga Ltd. pervenute dopo l'emissione del parere tecnico istruttorio del 12/11/2015 della Direzione generale BeAP, come anche la nuova documentazione integrativa volontaria del "Febbraio 2016", non hanno integrato o modificato il progetto già in ultimo valutato lo stesso 12/11/2015, sia per gli aspetti dello stesso risultati carenti o assenti, ovvero per gli impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio.

CONSIDERATO pertanto necessario qui riprendere, quali parti integranti, gli elementi scaturiti dal procedimento tecnico istruttorio esperito come riportati nel parere tecnico istruttorio del 12/11/2015 (prot. n. 27771), ribadendo che quest'ultimo rappresenta la valutazione tecnica istruttoria espressa sul progetto in ultimo presentato dalla Società Gonnosfanadiga Ltd e, quindi, non mutato dalla ulteriore documentazione presentata dopo lo stesso 12/11/2015.

CONSIDERATO necessario confermare la presa d'atto e i dubbi già esplicitati dalla Direzione generale BeAP nella nota del 16/02/2016, prot. n. 4183 (p. 7) in merito alla viabilità vicinale interferita dall'impianto di cui trattasi ("... Si prende comunque atto di quanto dichiarato dalla proponente a p. 13 della nota del 04/01/2016, pur rimanendo confermati i propri dubbi non avendo in tal senso addotte prove, che null'altra viabilità vicinale è necessaria a seguito della costruzione dell'impianto e che quella esistente non necessita di alcun adeguamento, neanche per la relativa fase di costruzione ed esercizio. E' inoltre il caso di notare come con la nota del 04/01/2016 la proponente nulla accenni all'ulteriore problema generato dalla nuova

23



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

sistemazione morfologica - con i relativi ampi salti altimetrici tra i vari terrazzamenti previsti - alla viabilità interna all'impianto stesso (cfr. parere tecnico istruttorio del 12/11/2015, p. 103) ..."), come anche della durata massima di esercizio dell'impianto e della sua conseguente dismissione al termine indicato e, ancora, dei riferimenti alle relative aree di cantiere (cfr. p. 12 della medesima nota del 16/02/2016).

VISTE le ulteriori valutazioni e motivazioni espresse dalle Soprintendenze di settore territorialmente competenti con i pareri endoprocedimentali e controdeduzioni sopra integralmente trascritti.

ACQUISITE le ulteriori valutazioni e motivazioni espresse dalla Direzione generale Archeologia con i pareri e controdeduzioni sopra integralmente trascritti.

CONSIDERATO anche che la corrispondenza prodotta dalla Direzione Generale per le Antichità e dalla Direzione generale Archeologica, come dalla competente Soprintendenza di settore, in merito al necessario obbligo della proponente di completare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 lo Studio di Impatto Ambientale a riguardo degli impatti sul patrimonio culturale archeologico, ha esposto e chiarito alla proponente i termini e i contenuti della questione, che d'altronde la proponente non ha fatto oggetto di specifiche contestazioni, preferendo invece la Società Gonnosfanadiga Ltd. rimanere costantemente sulle proprie originarie convinzioni interpretative riferite ad altra disposizione normativa non applicabile nel caso, come già dichiarato esplicitamente nel corso del procedimento dall'ex Direzione Generale PBAAC.

ESAMINATA tutta l'ulteriore documentazione integrativa volontaria e le ulteriori note consegnate dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. nel corso del procedimento di cui trattasi.

CONSIDERATO che anche gli elementi di indeterminazione progettuale e di incertezza degli impatti descritti nel parere tecnico istruttorio del 12/11/2015 non sono stati risolti con la presentazione della successiva ed ulteriore documentazione integrativa volontaria.

CONSIDERATO che la nuova soluzione progettuale alla fine presentata dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. il 21/07/2015 rappresenta ancora quella che al termine del procedimento di VIA deve essere oggetto dell'univoca valutazione tecnico istruttorio delle competenti Direzioni generali di questo Ministero.

CONSIDERATO che le istruttorie condotte dagli Uffici periferici e centrali hanno concordemente individuato in ultimo nella soluzione progettuale 'definitiva' presentata il 21/07/2015 elementi di impatto significativo e negativo sul patrimonio culturale e il paesaggio, come già valutati nel parere tecnico istruttorio del 12/11/2015, e che pertanto la nuova soluzione progettuale - sostanzialmente modificativa della precedente originaria per quanto riguarda le modifiche morfologiche del sito prescelto - non può ritenersi compatibile con la necessaria conservazione del medesimo patrimonio culturale e del paesaggio.

CONSIDERATO che gli elementi esposti nelle note della Società Gonnosfanadiga Ltd. e nella documentazione integrativa volontaria presentate dopo il 12/11/2015, non hanno fatto emergere nuovi o ulteriori elementi che possono far mutare il parere tecnico istruttorio negativo espresso lo stesso 12/11/2015.

CONSIDERATO che il progetto non ha subito anche alcun aggiornamento o coordinamento interno rispetto a tutte le carenze già esposte nel parere del 12/11/2015, che anche in questo senso deve essere qui riconfermato nella sua conclusiva valutazione negativa, visto che la documentazione integrativa volontaria del febbraio 2016 non è stata intesa dalla proponente quale occasione per rimediare anche a tali aspetti (a sostegno di tale valutazione generale, si confronti quanto espresso dalla proponente a p. 4 del documento

24



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

GN_INTVOL022016, in merito allo scopo sotteso alla presentazione della stessa, da interpretarsi quale formula per: "... fornire in un unico documento gli approfondimenti ed i chiarimenti relativi agli argomenti che hanno riscontrato maggiore dissenso ed incomprensione ..."). Pertanto il progetto non risulta integrato e modificato rispetto a quello già valutato con il parere tecnico istruttorio del 12/11/2015, con tutti i conseguenti elementi valutativi negativi già evidenziati nello stesso dalla Direzione generale BeAP e dalla Direzione generale Archeologia e dalle Soprintendenze di settore.

CONFERMATO che non si può concordare con la proponente su quanto dalla stessa nuovamente approfondito e chiarito nel suddetto documento GN_INTVOL022016 (p. 27), in merito alla considerazione delle attività di pascolo, di medicaio e di olivicoltura (non escluse anche quelle relative alla necessaria conservazione delle piante di sughera, di cui fa accenno la proponente sempre quali compensazioni a p. 11 del suddetto documento integrativo volontario) quali opere di compensazione, avendosi in merito già argomentato sulle ragioni che devono essere valutate per considerare le stesse quali invece opere di mitigazione e, di conseguenza, non si può neanche accettare che le stesse debbano essere oggetto di accettazione solo nella successiva fase, non attivata, dell'Autorizzazione Unica (cfr. p. 33 del medesimo documento). Tanto non può essere - come già dimostrato nel parere tecnico istruttorio reso -, essendo la suddetta attività di pascolo, il medicaio, l'olivicoltura e la sostituzione delle sughere direttamente correlati alla possibile dichiarazione di compatibilità ambientale positiva e che pertanto nella presente fase devono essere verificate quali effettivamente possibili, sia tecnicamente, che economicamente in forza della loro natura mitigatoria. In tal senso, risulta anche non accettabile che la proponente si dichiari pronta a non realizzare alcuna opera di 'compensazione' (leggasi, però 'mitigazione', per le ragioni sopra esposte) (cfr. sempre p. 33), per il solo motivo che nessun altro soggetto si dichiarerà pronto ad assumersene l'onere e i rischi, quasi a voler far intendere che gli impatti sul paesaggio conseguenti alla propria iniziativa progettuale debbano essere risolti da soggetti terzi, unici in verità colpevoli di non aver voluto aderire alle proprie unilaterali volontà imprenditoriali.

CONSIDERATO necessario aderire pienamente - essendo d'altronde proprie della fase di valutazione di impatto ambientale in corso - alle valutazioni e motivazioni espresse in ultimo dalla competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio con il parere del 10/03/2016, prot. n. 3318, in merito alle argomentazioni contrarie prodotte dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. nell'ultima documentazione integrativa volontaria sull'occupazione anche di suolo agricolo produttivo, sul quale il progetto presentato incide profondamente alterandone i valori paesaggistici già descritti nel parere tecnico istruttorio reso e che le argomentazioni in ultimo esposte dalla proponente non consentono di considerare anche quale ineludibile.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà - per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 171/2014 (art. 15, co. 2, lett. m).

VISTA l'intervenuta Circolare n. 3 del 12/01/2016 (prot. n. 592) della Direzione generale BeAP, avente ad oggetto "Procedure di valutazione di piani, programma, opere ed interventi di competenza della Direzione

25



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

Generale BeAP in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici. Conferma, parziale rettifica e integrazione delle disposizioni di cui alla Circolare DG PBAAC n. 5/2010”, resa pubblica nel sito della Direzione generale BeAP, sezione “Paesaggio/Circolari e pareri”.

VISTE le ulteriori valutazioni, motivazioni e controdeduzioni espresse nei pareri delle Soprintendenze di settore; viste le ulteriori valutazioni, motivazioni e controdeduzioni espresse nei pareri della Direzione generale Archeologia; esaminate le ulteriori note e la ulteriore documentazione integrativa volontaria della Società Gonnosfanadiga Ltd.; a conclusione della ulteriore istruttoria condotta per la procedura in oggetto, la **Direzione generale Belle arti e paesaggio** deve confermare per le motivazioni sopra ancora esposte, il **parere tecnico istruttorio negativo** espresso con nota prot. n. 27771 del 12/11/2015 (trasmesso con nota prot. n. 27876 del 12/11/2015) alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto ‘definitivo’ come modificato dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. il 21/07/2015.

IL R.U.P.

U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE SUPPLENTE DEL SERVIZIO III⁽¹⁾

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Francesco SCOPPOLA

(1) Vista la disposizione di cui alla nota DG BeAP prot. n. 413 dell'08/01/2016



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia
Via di San Michele 22 - 00153 - ROMA
Tel. 06.67234613 / 4614 - Fax 06.6723.4601/4750

dg-ar@beniculturali.it
mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it

Roma, 15 MAR. 2016

Alla DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

E.p.c. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA SARDEGNA

mbac-sar-sar@bmailcert.beniculturali.it

Prot. n. DG-AR 2583

Class. 34.19.04.41/61

Allegati.....

OGGETTO:

GONNOSFANADIGA e VILLACIDRO (ex Guspini) (VS) - Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 mWe denominato "GONNOSFANADIGA" ed opere connesse. Decreto legislativo n. 152/2006 - VIA
Proponente: Società Gonnosfanadiga Ltd.

Si fa seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale di cui alla nota, n. 5750 del 29.02.2016.

Esaminata la *Documentazione integrativa volontaria* inviata dalla società proponente e pubblicata sul sito del MATTM in data 29.02.2016, per quanto riguarda la materia di competenza di questa Direzione Generale (Capitolo 5) e preso atto di quanto affermato dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna con nota n. 5143 dell'8.03.2016, si osserva quanto segue.

In riferimento a quanto detto relativamente alla documentazione che costituisce il SIA, non si rileva nessun nuovo elemento suscettibile di inficiare quanto già espresso con la nota prot. 1239 dell'11.02.2016 della scrivente Direzione, che per comodità si allega (Allegato 1);

Relativamente a quanto affermato circa le comunicazioni della Soprintendenza Archeologia, si richiama quanto comunicato dal medesimo Ufficio nella nota prot. 5143 dell'8.03.2016. E' evidente che la Società Gonnosfanadiga Ltd. cita come affermazioni della Soprintendenza frasi estrapolate dal loro contesto.

In particolare:

- nella relazione del sopralluogo effettuato dal funzionario di zona in data 01.04.2015 non si afferma che l'area è priva di presenze archeologiche, bensì, cosa ben diversa, che "vista l'ampiezza dell'area interessata e preso atto che la maggior parte dei terreni risultano recintati e quindi non accessibili, il sopralluogo deve essere considerato esclusivamente indicativo e non esaustivo...";
- il fatto che nell'area di progetto non risultino vincoli archeologici non esclude la presenza di depositi archeologici nel sottosuolo;
- non risulta che sia mai stato comunicato alla Gonnosfanadiga Ltd. che negli archivi del Comune e della Soprintendenza non siano presenti documenti utili alla definizione delle potenzialità archeologiche dell'area. Anzi più volte la Soprintendenza ha richiesto integrazioni documentali comprendenti "una relazione archeologica - redatta da personale specializzato - che preveda la ricerca d'archivio presso la Soprintendenza Archeologia della Sardegna, ..." come riportato anche nella citata *Documentazione integrativa volontaria* (v. pag. 68).



*Ministero per i Beni
e le Attività Culturali*

Direzione Generale Archeologia
Via di San Michele 22 - 00153 - ROMA
Tel. 06.58434613 / 4614 - Fax 06.5843.4601/4750

Mail: dg-ant@beniculturali.it

Nel concordare, quindi, con quanto rappresentato dalla citata Soprintendenza, si conferma il parere espresso con nota prot. n. 1239 dell'11.02.2016.

Il Direttore Generale
(Gino Famiglietti)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gino Famiglietti', written in a cursive style.



11 FEB. 2016

*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia
Via di San Michele 22 - 00153 - ROMA
Tel. 06.67234613 / 4614 - Fax 06.6723.4601/4750

dg-ar@beniculturali.it
mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it

Roma

Alla DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

E.p.c. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA SARDEGNA

mbac-sar-sar@bmailcert.beniculturali.it

Prot. n. DG-AR 1238/... Class. 30.19.06.09/... Allegati.....

OGGETTO:

GONNOSFANADIGA e VILLACIDRO (ex Guspini) (VS) - Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 mWe denominato "GONNOSFANADIGA" ed opere connesse. Decreto legislativo n. 152/2006 - VIA
Proponente: Società Gonnosfanadiga Ltd.

Nel far seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale di cui alla nota, in ultimo, n. 2964 del 04.02.2016, si rappresenta quanto segue.

Con le note n. 3078 del 28 aprile 2015 e 9775 del 28.10.2015 questa Direzione Generale Archeologia ha espresso il proprio parere di competenza relativamente alle opere in oggetto, recepito, quindi, integralmente nella determinazione finale emessa con nota 27876 del 12.11.2015 da codesta Direzione Generale.

Nella nota del 4 gennaio 2016 la Gonnosfanadiga Ltd. trasmette le proprie controdeduzioni al citato parere. In particolare, in relazione ai punti 2 e 3, che riguardano materia di competenza di questa Direzione, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Punto 2

Al punto 2 la Gonnosfanadiga Ltd. lamenta la mancanza di giustificazione giuridica per la richiesta effettuata dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna di redazione della "VPIA" A tale proposito si precisa che quanto richiesto rientra invece tra quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 che a proposito dello SIA recita:

- Art. 22, co. 1 **"La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto."**,

e fra gli elaborati, necessari alle Pubbliche Amministrazioni per emettere i propri motivati pareri, comprende

- Art. 22, co. 3 **"Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:**
 - o ...
 - o **c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;"**
- ALLEGATO VII alla Parte II, co. 3. **"Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento ...ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, ... al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori."**



*Ministero per i Beni
e le Attività Culturali*

Direzione Generale Archeologia
Via di San Michele 22 - 00153 - ROMA
Tel. 06.58434613 / 4614 - Fax 06.5843.4601/4750

Mail: dg-ant@beniculturali.it

- ALLEGATO VII alla Parte II, co. 6. ***“La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.”***

Pertanto la documentazione richiesta (già più volte specificata nei suoi contenuti, minimali rispetto a quanto previsto invece dalla normativa richiamata dalla Poponente) dalla SAR Sardegna nel presente procedimento deve essere riferita al necessario completamento dei contenuti della SIA così come previsti dal D.Lgs. 152/2006.

Che la Soprintendenza non abbia ecceduto nei suoi poteri richiedendo tale documentazione risulta peraltro evidente da quanto prescritto nel citato art. 22 del D.Lgs. 152/2006:

- ***Co. 4: “Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.”***

La Società proponente ha quindi l'obbligo di raccogliere i dati necessari per la valutazione degli impatti derivanti dall'interferenza delle opere in progetto col patrimonio culturale: per facilitarne il compito la norma prevede che le Pubbliche Amministrazioni mettano a disposizione i dati raccolti nei propri archivi e, in effetti, la Soprintendenza ha con prontezza comunicato la propria disponibilità al riguardo.

Punto 3

Per quanto attiene al richiamo alla Convenzione de La Valletta, ratificata con L. 29 aprile 2015, n. 57, si sottolinea che tale normativa non può che essere intesa come una conferma dei principi sottesi alle verifiche ed alle valutazioni che, per l'ambito di competenza, il citato D.Lgs. 152/2006 attribuisce al SIA e, quindi, alla dichiarazione di compatibilità ambientale.

Tutto ciò considerato, nel condividere quanto da ultimo comunicato dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna con nota prot. n. 3091 del 3.02.2016, non si ravvisano nuovi ulteriori elementi in grado di modificare le valutazioni già espresse dalla scrivente con la nota prot. 9755 del 28.10.2015.

Il Direttore Generale
(Gino Famiglietti)



MODULARIO
B.A.C. - Beni Arch. - 84

*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA SARDEGNA

Tel. 070.605181 – Fax. 070.658871

E.mail – sar-sar@beniculturali.it

PEC. mbac-sar-sar@mailcert.beniculturali.it

P.zza Indipendenza n.7 - 09124 CAGLIARI

SEDE OPERATIVA

P.zza Sant'Agostino n.1 - 07100 SASSARI

Cagliari, 08 MAR. 2016 2015

Alla D.G. Belle Arti e Paesaggio – Servizio III
mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it
piero.aebischer@beniculturali.it

Alla D.G. Archeologia
mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it

e p.c. Alla Soprintendenza BeAP di Cagliari
mbac-sbeap-ca@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiBACT
mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it

Prot. N. 5143 Allegati
Class. 34.19.07/9.1

Prot. n.

Risposta al Foglio del.....
Div..... Serv..... N. del

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

OGGETTO: Gonnosfanadiga – Villacidro (ex Guspini) – Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 mWe denominato “Gonnosfanadiga”. Integrazioni Volontarie della Gonnosfanadiga Ltd del 24.02.2016.

Decreto Legislativo n. 152/2006 ss.mm.ii. (V.I.A.)

Proponente: Società Gonnosfanadiga Ltd.

In relazione alla nota n. 5750 del 29.02.2016 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio e delle integrazioni della Proponente del 24.02.2016, assunte al protocollo con n. 4654 del 29.02.2016, si evidenzia quanto segue.

Preso atto di quanto riportato nella sezione “5. Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VP/IA)” alle pp. 63-69 della documentazione in oggetto, non si concorda con la ricostruzione della vicenda, che per altro è ampiamente documentata dalle interlocuzioni intercorso con codesta Direzione Generale.

In particolare risulta fuorviante l'indicazione “La Soprintendenza, nonostante abbia scritto che nell'area di progetto non risultano beni archeologici segnalati, fatto confermato anche dal sopralluogo effettuato dal funzionario Dott. Massimo Casagrande...”, come riportato nelle Conclusioni a p. 69, in quanto nella relazione in questione è premesso: “Vista l'ampiezza dell'area interessata e preso atto che la maggior parte dei terreni risultano recintati e quindi non accessibili, il sopralluogo deve essere considerato esclusivamente indicativo e non esaustivo. È stato possibile percorrere per gran parte il perimetro esterno dell'area, accedendo esclusivamente ai terreni privi di recinzione.”

In riferimento all'affermazione “Negli archivi comunali o della Soprintendenza, visto quanto dichiarato dalla stessa, non sono presenti documenti relativi a ritrovamenti...”, si evidenzia la necessità di far osservare alla proponente quanto effettivamente affermato da questo Ufficio in merito ai relativi accertamenti effettuati, sottolineando come il SIA non sia stato ancora adeguatamente integrato dalla stessa proponente con la verifica degli impatti sul patrimonio archeologico.

In merito alle questioni sollevate dal Proponente nella nota del 24/02/2016, si rimanda a quanto già espresso nelle precedenti note di questa Soprintendenza, null'altro potendosi valutare considerato che la documentazione integrativa volontaria in ultimo presentata non aggiunge nuovi o diversi elementi rispetto a quelli già esaminati nei precedenti pareri o controdeduzioni.

MCa

Il Soprintendente *ad interim*
Marco Edoardo Minoja
NOTA FIRMATA DIGITALMENTE



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Cagliari, Oristano,
Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra

PROT. 3348 DEL 10.03.15

ALLEGATI N. CLASS. 34.19.09/107.7

RIE. FOGLIO N. DEL

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio,
Servizio III - Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22

00153 ROMA

(mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

e p.c.

Al Segretariato Regionale del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo per la Sardegna

(mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia della Sardegna

(mbac-sar-sar@mailcert.beniculturali.it)

OGGETTO: GONNOSFANADIGA, VILLACIDRO - Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato Gonnosfanadiga. Procedura di Valutazione di Impatto ambientale statale ex D. Lgs. 152/2006. - Parere endoprocedimentale a seguito di integrazioni volontarie del 24/02/2016

In riferimento al progetto in argomento, vista la nota di codesta Direzione Generale n. prot. 5750 del 29/02/2016, assunta al protocollo della Scrivente con il n. 2890 del 01/03/2016, vista la relazione contenente le "Integrazioni volontarie febbraio 2016" trasmesse dalla società Energogreen Renewables per conto della proponente Gonnosfanadiga Limited in data 24/02/2016 assunta al protocollo della Scrivente con il n. 2853 del 01/03/2016, richiamate le nostre precedenti note prot. 13094 del 12/10/2015, n. prot. 5306 del 15/04/2015, n. prot. 16749 del 04/11/2014 e n. prot. 10777 del 17/07/2014, si comunicano le valutazioni conclusive di competenza di questa Soprintendenza.

In relazione al contenuto della documentazione integrativa trasmessa con questo recente invio, si precisa preliminarmente che nulla si ritiene mutato relativamente alla valutazione del sistema di vincoli presenti sull'area direttamente interessata dalle opere né sull'area vasta di pertinenza esaminate nell'ambito del procedimento di VIA; pertanto si richiama e si conferma integralmente quanto già riportato rispettivamente ai punti 1.1_Beni paesaggistici e 1.2_Beni architettonici già illustrati ampiamente nelle precedenti note della Scrivente.

Analogamente si ritiene di confermare quanto precedentemente sostenuto dalla Scrivente in merito alla valutazione complessiva dell'impianto in progetto, con particolare riferimento a quanto indicato nell'ultima nota della Scrivente n. prot. 13094 del 12/10/2015.

Relativamente a quanto sostenuto al punto 1.1 *Valutazioni relative all'occupazione del suolo* dalla Società circa l'ubicazione dell'impianto in Zona agricola E, il fatto che non sarebbe necessaria una variazione della destinazione urbanistica del terreno, né che il Comune di Gonnosfanadiga abbia individuato le aree nelle quali collocare tale tipologia di impianti, né che la R.A.S. con Delibera 40/11 del 07/08/2015 abbia provveduto ad individuare le aree idonee, si ritiene che ciò non comporti una differente valutazione da parte della Scrivente circa le criticità già più volte messe in rilievo nelle precedenti note.

Ci si riferisce, in particolare, alla scelta di proporre la compresenza di due funzioni così distinte, quali un impianto per la produzione di energia da FER e quella della produzione agricola; ciò nonostante lo sforzo profuso dal proponente per dimostrare sia la ridotta estensione delle aree che verrebbero "effettivamente" sottratte all'attuale attività agricola, sia per mettere in luce gli effettivi benefici che l'istituzione del meccanismo della sub-irrigazione comporterebbe per l'area in questione. Il ridurre le valutazioni complessive dell'impatto ad

1



09123 Cagliari - Via Cesare Battisti, 2 - tel. 070/20101 - fax 070/2086163 - <http://www.sbapsaeccar.beniculturali.it>

e-mail: sbeap-ca@beniculturali.it Posta elettronica certificata: mbac-sbeap-ca@mailcert.beniculturali.it

Ufficio tecnico:

e-mail: sbapsae-ca.tutela@beniculturali.it

Posta elettronica certificata: mbac-sbapsae-ca.tutela@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Cagliari, Oristano,
Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra

una mera contabilizzazione dei benefici economici – secondo la logica spesso seguita anche nelle precedenti fasi interlocutorie dalla Società – pare quanto meno riduttivo se non discutibile.

Ancor più in quanto gli effetti migliorativi derivanti dalla realizzazione del nuovo impianto non vengono proposti in aree che sarebbero bisognose di una riqualificazione complessiva, come le aree industriali dismesse, ma vanno ad inserirsi in un contesto che potrebbe ancora essere recuperato ricorrendo agli usi tradizionali.

Il raffronto operato dal proponente e sintetizzato al punto 1.2 *Conclusioni*, peraltro, verte soprattutto sugli aspetti di un futuro – ipotetico – sviluppo socio-economico delle aree di sedime dell'impianto e si concretizza nell'illustrazione dettagliata della tecnica della sub-irrigazione, proposta nell'ambito di una non meglio precisata gestione cooperativa delle porzioni di suolo che potranno essere ancora utilizzate, quali medicaie, produzione di foraggio, pascolo e – in prospettiva – di produzione cerealicola ed in minima parte olivicola.

A fronte di tale proposta, che ha come presupposto la costituzione di una cooperativa per la gestione colturale (che, a regime, potrebbe permettere un concreto dispiegamento degli effetti economici e produttivi della sub-irrigazione) si rileva che l'aleatorietà di tale scenario non appare comparabile ai benefici che indubbiamente deriverebbero dalla realizzazione dell'impianto non nel sito proposto ma in un'area dismessa da bonificare.

L'elevato grado di compromissione delle aree ex industriali e l'impossibilità di impiego per altri usi civili ed agricoli è sicuramente uno dei motivi che giustifica e fa promuovere in esse la localizzazione degli impianti da FER, in quanto non incide su zone di valore paesaggistico o economico quali quelle agricole, ancora potenzialmente produttive per la collettività, indipendentemente dall'effettivo grado di utilizzo attuale; la localizzazione di uno di detti impianti in tali aree potrebbe effettivamente costituire il riappropriarsi – per la collettività – di un'area altrimenti irrimediabilmente compromessa.

Tuttavia, nel successivo punto 2. *Alternative localizzative*, la società analizza effettivamente le ZI di Porto Torres, Ottana e Macchiareddu – che certo sarebbero meritevoli di riqualificazione ambientale e caratterizzazione dei suoli – ma poi le esclude o comunque le ritiene non appetibili, in virtù di una serie di valutazioni di tipo economico, o meglio di remuneratività economica dell'intervento, che esulano da quelle di stretta competenza della Scrivente e che portano ad una conclusione – ovviamente – opposta a quella della Scrivente.

Al successivo punto 4. *Valutazione bene paesaggio*, infine, si propone un confronto tra il progetto dell'impianto eolico off-shore previsto nella riserva naturale di Punta Penna e l'impianto termodinamico in discussione, con il dichiarato intento di scardinare il richiamo alla sentenza del CdS n. 1674 del 29/01/2013 citata nei precedenti pareri della Scrivente; il ragionamento presentato si conclude con un giudizio di merito estetico sul paesaggio che risponde a logiche ormai desuete e superate dalla disciplina contemporanea, che non riserva il proprio interesse ai soli paesaggi di pregio o alle bellezze panoramiche, intese in senso ottocentesco, ma comprende tutto il territorio su cui si estende lo sguardo umano, indipendentemente dalle qualità estetiche della veduta (Cfr. Convenzione Europea del Paesaggio).

Ritenendo di non aver altro da integrare alle precedenti note, questa Soprintendenza conferma il **parere contrario** alla realizzazione del progetto di "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mw denominato Gonnostradada, per la seguente motivazione:

- Si ritiene che l'inserimento dell'impianto nel contesto di riferimento, ove si trovano beni sottoposti a tutela dalla parte III del Codice dei BB.CC., non possa che comportare, anche alla luce della documentazione integrativa presentata, l'evidente **impedimento e distorsione della percezione e della struttura** del paesaggio fin qui storicamente consolidatosi, con modificazioni di carattere apparentemente reversibili ma in realtà ben radicate (per almeno 30 anni).

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Stefano Montinari)

IL SOPRINTENDENTE

(Arch. Fausto Martino)



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: GONNOSFANADIGA VILLACIDRO-Soc.Gonnosfanadiga-V.I.A.-pr.3318 del 10.03.16

Mittente: "Per conto di: mbac-sbapsae-ca.tutela@mailcert.beniculturali.it" <posta-certificata@telecompost.it>

Data: 10/03/2016 11:23

A: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

CC: mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it, mbac-sar-sar@mailcert.beniculturali.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/03/2016 alle ore 11:23:45 (+0100) il messaggio

"GONNOSFANADIGA VILLACIDRO-Soc.Gonnosfanadiga-V.I.A.-pr.3318 del 10.03.16" è stato inviato da "mbac-sbapsae-ca.tutela@mailcert.beniculturali.it"

indirizzato a:

mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

mbac-sar-sar@mailcert.beniculturali.it

mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: F4D21E4C-F085-5891-6BA0-5DEA17024F2B@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: GONNOSFANADIGA VILLACIDRO-Soc.Gonnosfanadiga-V.I.A.-pr.3318 del 10.03.16

Mittente: <mbac-sbapsae-ca.tutela@mailcert.beniculturali.it>

Data: 10/03/2016 11:21

A: <mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it>

CC: <mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it>, <mbac-sar-sar@mailcert.beniculturali.it>

Si trasmette l'allegato parere, relativo all'oggetto.

— Allegati: —

postacert.eml	597 KB
GONNOSFANADIGA VILLACIDRO-Soc.Gonnosfanadiga-V.I.A.-pr.3318 del 10.03.16.pdf	433 KB
dati-cert.xml	1,1 KB